
¹DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2006, n.151 (G.U. n. 088 del 14/04/2006)

Disposizioni correttive ed integrative al [decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96](#), recante la revisione della parte aeronautica del [codice della navigazione](#).

URN: [urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-15;151](#)

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli [76](#) e [87](#) della Costituzione ;

Visto l' [articolo 2, comma 1, della legge 9 novembre 2004, n. 265 \[Attuazione di delega\]](#) , che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione della parte aeronautica del [codice della navigazione](#);

Visto il [decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96](#), contenente la "Revisione della parte aeronautica del [codice della navigazione](#), a norma dell' [articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265](#)";

Visto l' [articolo 2, comma 3, della legge 9 novembre 2004, n. 265](#), che consente, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al [comma 1](#), di emanare disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi stessi;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 22 dicembre 2005 e del 10 febbraio 2006;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2006;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attività produttive;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Degli organi amministrativi e della disciplina tecnica della navigazione²

1. Nel [primo comma dell'articolo 687 del codice della navigazione \[sostituzione\]](#) , le parole: *""certificazione e vigilanza""* sono sostituite dalle seguenti: *""certificazione, vigilanza e controllo""*.

2. Il [secondo comma dell'articolo 687 del codice della navigazione \[sostituzione\]](#) è sostituito dal seguente:
""Le attribuzioni e l'organizzazione dell'ENAC e degli altri enti aeronautici sono disciplinate dalle rispettive norme istitutive, nonché dalle norme statutarie ed organizzative."".

3. L' [articolo 688 del codice della navigazione \[sostituzione\]](#) è sostituito dal seguente:
""

Art. 688 (Competenze negli aeroporti all'interno di porti marittimi). -

Negli aeroporti situati all'interno di porti marittimi la vigilanza sulla sosta e sulla circolazione di navi, galleggianti e aeromobili è esercitata, d'intesa, dall'ENAC e dall'autorità marittima.

" ".

4. Nel [primo comma dell'articolo 690 del codice della navigazione](#) [integrazione] dopo le parole: *""in via amministrativa,""* sono inserite le seguenti: *""per le singole materie,""*.
5. Nel [secondo comma dell'articolo 690 del codice della navigazione](#) [integrazione] , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *"" , nonché delle disposizioni tecniche attuative contenute nei manuali e negli altri documenti ufficiali collegati con gli annessi""*.
6. Dopo il [secondo comma dell'articolo 690 del codice della navigazione](#) [integrazione] è inserito il seguente:
""Ferma restando le competenze di regolamentazione tecnica attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come definite dalla [legge 23 dicembre 1980, n. 930](#), e successive modificazioni, l'ENAC determina le condizioni di applicabilità, attuazione e regolarità dei servizi antincendio in ambito aeroportuale." ".
7. Nel [terzo comma dell'articolo 690 del codice della navigazione](#) [integrazione] , dopo la parola: *""modificare""* sono inserite le seguenti: *""o sostituire""*.
8. L' [articolo 1273 del codice della navigazione](#) [abrogazione] è abrogato.

Art. 2. Dei servizi della navigazione aerea

1. L' [articolo 691 del codice della navigazione](#) [sostituzione] è sostituito dal seguente:
""

Art. 691 (Servizi della navigazione aerea). -

I servizi della navigazione aerea, conformemente alla normativa comunitaria in vigore, si distinguono in:

- a) servizi del traffico aereo, che includono: i servizi di controllo del traffico aereo, comprensivi dei servizi di controllo di area, dell'avvicinamento e dell'aeroporto; i servizi di informazioni volo; i servizi consultivi sul traffico aereo; i servizi di allarme;*
- b) servizi di meteorologia aeronautica;*
- c) servizi di informazioni aeronautiche;*
- d) servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza.*

" ".

2. L' [articolo 691-bis del codice della navigazione](#) [sostituzione] è sostituito dal seguente:

""

Art. 691-bis (Fornitura dei servizi della navigazione aerea). -

Fatta salva l'attuazione delle previsioni della normativa comunitaria, i servizi della navigazione aerea, nonché la redazione delle carte ostacoli, sono espletati da Enav S.p.a., società pubblica, per gli spazi aerei e gli aeroporti di competenza.

I servizi del traffico aereo sono svolti da personale in possesso di apposita licenza o certificazione.

Enav S.p.a., sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla, per gli aeroporti di competenza, la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra e assicura l'ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali. Essa cura, altresì, la gestione e la manutenzione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL) di sua proprietà.

L'Aeronautica militare svolge i servizi di cui al presente articolo stipulando, se del caso, specifici atti d'intesa con l'ENAC da sottoporre all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della difesa. Sono fatte salve le sue attribuzioni in materia di meteorologia generale.

" ".

Art. 3. Della proprietà e dell'uso degli aeroporti³

1. L' [articolo 692 del codice della navigazione](#) [sostituzione] è sostituito dal seguente:

""

Art. 692 (Beni del demanio aeronautico statale).

Fanno parte del demanio aeronautico civile statale:

a) gli aeroporti civili appartenenti allo Stato;

b) ogni costruzione o impianto appartenente allo Stato strumentalmente destinato al servizio

della navigazione aerea.

Gli aeroporti militari fanno parte del demanio militare aeronautico.

" ".

2. In tutto il [codice della navigazione](#) [sostituzione] le parole: *""aerodromo""* e: *""aerodromi""* sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: *""aeroporto""* e: *"aeroporti"*.

3. Nel [primo comma dell'articolo 693 del codice della navigazione](#) [sostituzione] , le parole: *""ai fini dell'affidamento""* sono sostituite dalle seguenti: *""per il successivo affidamento""*.

4. Il [terzo comma dell'articolo 693 del codice della navigazione](#) [sostituzione] è sostituito dal seguente:
""I beni del demanio militare aeronautico, non più funzionali ai fini militari e da destinare all'aviazione civile in quanto strumentali all'attività del trasporto aereo, sono individuati con provvedimento del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e trasferiti al demanio aeronautico civile per l'assegnazione in uso gratuito all'ENAC ed il successivo affidamento in concessione di cui al [primo comma](#). Il Ministero della difesa può disporre, compatibilmente con le esigenze istituzionali, la concessione temporanea di parti di suolo od infrastrutture di aeroporti militari per destinazioni comunque afferenti ad attività aeronautiche." "

5. Nell' [articolo 694 del codice della navigazione](#) [integrazione] dopo le parole: *""delle leggi speciali""* sono inserite le seguenti: *""e delle convenzioni""*.

6. Nell' [articolo 696 del codice della navigazione](#) [sostituzione] , le parole: *""all'istituzione""* sono sostituite dalle seguenti: *""alla realizzazione""*.

7. L' [articolo 697 del codice della navigazione](#) [sostituzione] è sostituito dal seguente:
""

Art. 697 (Aeroporti aperti al traffico civile). -

Sono aperti al traffico aereo civile, previa valutazione d'idoneità al servizio da parte dell'ENAC:

a) gli aeroporti civili appartenenti allo Stato e agli enti pubblici territoriali;

b) gli aeroporti militari designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro della difesa;

c) gli aeroporti privati autorizzati ai sensi dell' [articolo 694](#) e adibiti dal gestore all'esercizio del traffico aereo.

" ".

8. [La rubrica dell'articolo 698 del codice della navigazione](#) [sostituzione] è sostituita dalla seguente: *""(Aeroporti e sistemi aeroportuali d'interesse nazionale)""*.

9. Al [primo comma dell'articolo 698 del codice della navigazione](#) [sostituzione] le parole: *""gli aeroporti di rilevanza nazionale""* sono sostituite dalle seguenti: *""gli aeroporti e i sistemi aeroportuali di interesse nazionale""*.

10. Nel [primo comma dell'articolo 699 del codice della navigazione](#) [integrazione], sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *""e, in particolare, delle disposizioni previste, per ciascun aeroporto, dal regolamento di scalo""*.

11. Nell' [articolo 700 del codice della navigazione](#) [sostituzione], le parole: *""dell'esercente""* sono sostituite dalle seguenti: *""del gestore""*.

12. L' [articolo 701 del codice della navigazione](#) [sostituzione] è sostituito dal seguente:
""

Art. 701 (Aviosuperfici). -

Le aviosuperfici, ivi comprese le elisuperfici, sono aree, diverse dagli aeroporti, non appartenenti al demanio aeronautico e sono disciplinate dalle norme speciali, ferme restando le competenze dell'ENAC in materia di sicurezza, nonché delle regioni, degli enti locali e delle altre autorità secondo le rispettive attribuzioni.

I comuni, nell'esercizio dei poteri di pianificazione urbanistica, tengono in considerazione le finalità aeronautiche proprie delle aree private adibite ad aviosuperfici site nel proprio territorio.

" ".

13. Il [secondo comma dell'articolo 702 del codice della navigazione](#) [abrogazione] è soppresso.

14. L' [articolo 703 del codice della navigazione](#) [sostituzione] è sostituito dal seguente:
""

Art. 703 (Devoluzione delle opere non amovibili). -

Le opere realizzate dal gestore aeroportuale sul

sedime demaniale appartengono al suo patrimonio fino alla cessazione della concessione.

Ove non diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando la stessa venga a cessare, le opere non amovibili, costruite sull'area demaniale, restano acquisite allo Stato.

L'ENAC ha facoltà, d'intesa con le autorità che hanno rilasciato la concessione, di ordinare la demolizione delle opere con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Nell'ipotesi di cui al [comma precedente](#), l'ENAC, ove il concessionario non esegua l'ordine di demolizione, può provvedervi d'ufficio ai sensi dell' [articolo 54](#).

In caso di subingresso nella concessione ovvero quando la concessione cessa prima del termine di scadenza, il concessionario che subentra ha l'obbligo di rimborsare al precedente concessionario il valore contabile residuo non ammortizzato delle opere non amovibili. L'obbligo non sussiste in caso di cessazione della concessione per decadenza.

" ".

Art. 4. Delle gestioni aeroportuali e dei servizi di assistenza a terra⁴

1. Al [primo comma dell'articolo 704 del codice della navigazione](#) [integrazione] dopo le parole: *""gestione totale aeroportuale degli aeroporti""* sono inserite le seguenti: *""e dei sistemi aeroportuali""*.

2. Il [terzo comma dell'articolo 704 del codice della navigazione](#) [sostituzione] è sostituito dal seguente:
""Alle procedure di gara sono ammesse a partecipare anche imprese straniere non comunitarie, a condizione che istituiscano in Italia una sede secondaria e lo Stato in cui esse hanno la sede principale ammetta imprese italiane a condizioni di reciprocità."".

3. Il [quarto comma dell'articolo 704 del codice della navigazione](#) [sostituzione] è sostituito dal seguente:
""L'affidamento in concessione è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione fra il gestore aeroportuale e l'ENAC, nel rispetto delle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'ENAC e il gestore aeroportuale stipulano altresì, entro sei mesi dalla conclusione del primo esercizio finanziario successivo all'affidamento in concessione, un contratto di programma che recepisce la vigente disciplina di regolazione aeroportuale emanata dal CIPE in materia di investimenti, corrispettivi e qualità, e quella recata dall' [articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 dicembre 2005, n. 248](#)."" " ".

4. Nel [quinto comma dell'articolo 704 del codice della navigazione](#) [integrazione] , dopo le parole: *""qualità del servizio""*, sono inserite le seguenti: *""reso agli operatori e agli utenti""*.

5. Il [primo comma dell'articolo 705 del codice della navigazione](#) [sostituzione] è sostituito dal seguente:
""Il gestore aeroportuale è il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell'ENAC, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato. L'idoneità del gestore aeroportuale a espletare le attività di cui al presente comma, nel rispetto degli standard tecnici di sicurezza, è attestata dalla certificazione rilasciata dall'ENAC."".

6. Nel [secondo comma, alinea, dell'articolo 705 del codice della navigazione](#) [sostituzione] le parole: *""prevenzione incendi""* sono sostituite dalle seguenti: *""prevenzione degli incendi e lotta agli incendi""*.

7. La [lettera b\) del secondo comma dell'articolo 705 del codice della navigazione](#) [sostituzione] è sostituita dalla seguente:
""

***b)** organizza l'attività aeroportuale al fine di garantire l'efficiente ed ottimale utilizzazione delle risorse per la fornitura di attività e di servizi di livello qualitativo adeguato, anche mediante la pianificazione degli interventi in relazione alla tipologia di traffico;*

"".

8. Nella [lettera e\) del secondo comma dell'articolo 705 del codice della navigazione](#) [abrogazione] , le parole da: *""al fine dell'emissione" a: "convenzionali""* sono soppresse.

9. Dopo la [lettera e\) del secondo comma dell'articolo 705 del codice della navigazione](#) [integrazione] , sono inserite le seguenti:
""

***e-bis)** propone all'ENAC l'applicazione delle misure sanzionatorie previste per l'inosservanza delle condizioni d'uso degli aeroporti e delle disposizioni del regolamento di scalo da parte degli operatori privati fornitori di servizi aerei e aeroportuali;*

***e-ter)** applica, in casi di necessità e urgenza e salva ratifica dell'ENAC, le misure interdittive di carattere temporaneo previste dal regolamento di scalo e dal manuale di aeroporto;*

"".

10. Nella [lettera h\) del secondo comma dell'articolo 705 del codice della navigazione](#) [integrazione] , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *""*, *nonchè la gestione degli oggetti smarriti.""*.

11. All' [articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18](#) [integrazione] , recante "Attuazione della [direttiva 96/67/CE](#) relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità", dopo le parole: *""il possesso di particolari requisiti""* sono inserite le seguenti: *""professionali e""*.

Art. 5. Vincoli della proprietà privata⁵

1. Il [quinto comma dell'articolo 707 del codice della navigazione](#) [sostituzione] è sostituito dal seguente:

""Nelle direzioni di atterraggio e decollo possono essere autorizzate opere o attività compatibili con gli appositi piani di rischio, che i comuni territorialmente competenti adottano, anche sulla base delle eventuali direttive regionali, nel rispetto del regolamento dell'ENAC sulla costruzione e gestione degli aeroporti, di attuazione dell'Annesso XIV ICAO."".

2. Il [sesto comma dell'articolo 707 del codice della navigazione](#) [sostituzione] è sostituito dal seguente:

""Per gli aeroporti militari le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dal Ministero della difesa e disciplinate con decreto del Ministro della difesa."".

3. Nel [primo comma dell'articolo 709 del codice della navigazione](#) [integrazione] , dopo le parole: *""le opere che""* sono inserite le seguenti: *"" , anche in virtù delle loro destinazioni d'uso, ""*.

4. Il [secondo comma dell'articolo 712 del codice della navigazione](#) [sostituzione] è sostituito dal seguente:

""Il monitoraggio dell'efficienza dei segnali nelle zone di cui all' [articolo 707](#) compete al gestore aeroportuale."" .

5. Nel [primo comma dell'articolo 715 del codice della navigazione](#) [sostituzione] , le parole: *""le comunità""* sono sostituite dalle seguenti: *""alle comunità""*.

Art. 6. Della polizia degli aeroporti⁶

1. Nel [primo comma dell'articolo 718 del codice della navigazione](#) [integrazione] , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *"" ,unitamente all'applicazione delle sanzioni e alla ratifica delle misure interdittive temporanee di cui [all'articolo 705, secondo comma, lettere e-bis\) ed e-ter\).](#)""* .

2. Nel [secondo comma dell'articolo 718 del codice della navigazione](#) [integrazione] , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *""Ferme restando le competenze delle forze di polizia, i soggetti pubblici operanti negli aeroporti si coordinano su impulso e sotto la supervisione dell'ENAC.""*.

Art. 7. Del personale aeronautico⁷

1. In tutte le disposizioni del codice della navigazione le parole: "gente dell'aria" sono sostituite dalle seguenti: "personale aeronautico".

2. Nell' [articolo 733 del codice della navigazione](#) [integrazione] è aggiunta la seguente lettera:

""

e) il personale addetto ai controlli di sicurezza.

" "

Dalla presente modifica non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Nel [secondo comma dell'articolo 734 del codice della navigazione](#) [integrazione] sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *""*, *coordinando le attività per il conseguimento e il mantenimento dell'idoneità psicofisica.*"".

4. L' [articolo 736 del codice della navigazione](#) [integrazione] , abrogato dall' [articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96](#), è ripristinato nella formulazione seguente:

""

Art. 736 (Albi e registro d'iscrizione del personale aeronautico). -

Gli albi e il registro d'iscrizione del personale di volo, di cui all' [articolo 732](#), sono tenuti dall'ENAC, che ne determina i requisiti d'iscrizione.".

"

5. Nell' [articolo 899 del codice della navigazione](#) [abrogazione] , le parole: *""**indicati nell' [articolo 739](#)*"" sono soppresse.

6. Il [secondo comma dell'articolo 900 del codice della navigazione](#) [sostituzione] è sostituito dal seguente:
""Le modalità per le visite sono stabilite ai sensi del [secondo comma dell'articolo 734](#).""

7. Il [primo comma dell'articolo 901 del codice della navigazione](#) [sostituzione] è sostituito dal seguente:
""Il minore di anni diciotto iscritto tra il personale addetto ai servizi complementari di bordo può, con il consenso di chi esercita la potestà o la tutela, prestare il proprio lavoro per i servizi complementari di bordo, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne derivano."".

Art. 8. Delle distinzioni degli aeromobili⁸

1. L' [articolo 743 del codice della navigazione](#) [sostituzione] è sostituito dal seguente:

""

Art. 743 (Nozione di aeromobile). -

Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose.

Sono altresì considerati aeromobili i mezzi aerei a pilotaggio remoto, definiti come tali dalle leggi speciali, dai regolamenti dell'ENAC e, per quelli militari, dai decreti del Ministero della difesa.

Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche tecniche e secondo il loro impiego, sono stabilite dall'ENAC con propri regolamenti e, comunque, dalla normativa speciale in materia.

Agli apparecchi costruiti per il volo da diporto o sportivo, compresi nei limiti indicati nell' [allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106](#), non si applicano le disposizioni del [libro primo della parte seconda del presente codice](#).

" ".

2. L' [articolo 1 della legge 25 marzo 1985, n. 106](#) [sostituzione] , è sostituito dal seguente:

""

Art. 1.

1. Agli apparecchi costruiti per il volo da diporto o sportivo, compresi nei limiti indicati nell' [allegato annesso alla presente legge](#), non si applicano le disposizioni del [libro primo della parte seconda del presente codice](#).

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, determina le modifiche e le integrazioni da apportare all'[Allegato annesso alla presente legge](#), che si rendano necessarie in relazione all'evoluzione della tecnica e alla sicurezza della navigazione e del volo da diporto o sportivo.

" ".

3. Il [primo comma dell'articolo 744 del codice della navigazione](#) [sostituzione] è sostituito dal seguente:

""Sono aeromobili di Stato gli aeromobili militari e quelli, di proprietà dello Stato, impiegati in servizi istituzionali delle Forze di polizia dello Stato, della Dogana, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Dipartimento della protezione civile o in altro servizio di Stato.""

4. Il [quarto comma dell'articolo 744 del codice della navigazione](#) [sostituzione] è sostituito dal seguente:

""Sono equiparati agli aeromobili di Stato gli aeromobili utilizzati da soggetti pubblici o privati, anche occasionalmente, per attività dirette alla

tutela della sicurezza nazionale."".

5. L' [articolo 745 del codice della navigazione](#) [sostituzione] è sostituito dal seguente:

""

Art. 745 (Aeromobili militari). -

Sono militari gli aeromobili considerati tali dalle leggi speciali e comunque quelli, progettati dai costruttori secondo caratteristiche costruttive di tipo militare, destinati ad usi militari.

Gli aeromobili militari sono ammessi alla navigazione, certificati e immatricolati nei registri degli aeromobili militari dal Ministero della difesa.

" ".

6. Il [quarto comma dell'articolo 746 del codice della navigazione](#) [sostituzione] è sostituito dal seguente:

""Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attribuzione della qualifica di volo di Stato all'attività di volo esercitata nell'interesse delle autorità e delle istituzioni pubbliche."".

7. Il [secondo comma dell'articolo 748 del codice della navigazione](#) [sostituzione] è sostituito dal seguente:

""L'utilizzazione degli aeromobili equiparati a quelli di Stato, ai sensi degli [articoli 744, quarto comma, e 746](#), comporta l'esenzione da qualsiasi tassa, diritto o tariffa, nonché il diritto di priorità nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali." ".

8. Nel [terzo comma dell'articolo 748 del codice della navigazione](#) [integrazione] sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *"" , nonché, per quanto riguarda gli aeromobili di cui al [quarto comma dell'articolo 744](#), d'intesa con l'ENAC" "*.

Art. 9. Dell'ammissione dell'aeromobile alla navigazione⁹

1. Il [terzo comma dell'articolo 749 del codice della navigazione](#) [sostituzione] è sostituito dal seguente:

""Le condizioni per l'effettuazione degli esperimenti di volo degli aeromobili e dei voli di addestramento sono disciplinate dai regolamenti dell'ENAC."".

2. Nel [secondo comma dell'articolo 754 del codice della navigazione](#) [integrazione] , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *""Il periodo di utilizzabilità delle marche temporanee, fatte salve eventuali proroghe, è stabilito dall'ENAC all'atto dell'assegnazione.""*.

3. Nel [primo comma dell'articolo 755 del codice della navigazione](#) [abrogazione] sono soppresse le seguenti parole: *""l'aerodromo di abituale*

ricovero dell'aeromobile,"".

4. Il [secondo comma dell'articolo 759 del codice della navigazione](#) [sostituzione] è sostituito dal seguente:

""L'ENAC, ricevuta la comunicazione di cui al [primo comma](#), procede alla pubblicazione, secondo le modalità stabilite con proprio regolamento e mediante annotazione nel registro aeronautico nazionale, di un avviso col quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni dall'annotazione i loro diritti." "

5. Il [terzo comma dell'articolo 760 del codice della navigazione](#) [sostituzione] è sostituito dal seguente:

""Nei casi di cui alle [lettere c\) e d\) del primo comma](#), l'ENAC, ricevuta la richiesta di cancellazione, procede alla pubblicazione, secondo le modalità stabilite con proprio regolamento e mediante annotazione nel registro aeronautico nazionale, di un avviso col quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni dall'annotazione i loro diritti." "

6. Nel [sesto comma dell'articolo 760 del codice della navigazione](#) [sostituzione] le parole da: "pubblicità" a: "nazionale" sono sostituite dalle seguenti: *""pubblicità, secondo le modalità stabilite con regolamento dell'ENAC e mediante annotazione nel registro aeronautico nazionale.""*

7. L' [articolo 859 del codice della navigazione](#) [integrazione] , abrogato dall' [articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96](#), è ripristinato nella formulazione seguente:

""

Art. 859 (Annotazione delle trascrizioni nel registro aeronautico nazionale). -

L'autorità alla quale è richiesta l'iscrizione dell'aeromobile nel registro aeronautico nazionale provvede a riprodurre nel registro medesimo e ad annotare sul certificato d'immatricolazione le trascrizioni fatte nel registro delle costruzioni a norma degli articoli [857](#) e [1030](#) .

" "

8. Il [secondo comma dell'articolo 869 del codice della navigazione](#) [sostituzione] è sostituito dal seguente:

""Se, trovandosi l'aeromobile in altra località, non è possibile esibire il certificato d'immatricolazione, l'ENAC esegue la trascrizione nel registro e ne dà comunicazione all'autorità consolare del luogo nel quale l'aeromobile si trova o verso il quale è diretto, perchè sia ivi eseguita l'annotazione sul certificato d'immatricolazione.""

9. Nel [secondo comma dell'articolo 870 del codice della navigazione](#) [abrogazione] , le parole: *""o iscritto""* sono soppresse.

10. Nel [primo comma dell'articolo 871 del codice della navigazione](#) [abrogazione] , le parole: *""o nel registro matricolare""* sono soppresse.

Art. 10. Dei documenti dell'aeromobile¹⁰

1. Nell' [articolo 773 del codice della navigazione](#) [integrazione] dopo le parole: *""dell'elica,""* sono inserite le seguenti: *""nonchè del quaderno tecnico di bordo,""*.

Art. 11. Dell'ordinamento dei servizi aerei¹¹

1. Il [primo, il secondo e il terzo comma dell'articolo 778 del codice della navigazione](#) [sostituzione] sono sostituiti dai seguenti:
""La licenza di esercizio è rilasciata dall'ENAC, a norma del [regolamento \(CEE\) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992](#), a imprese stabilite in Italia, il cui controllo effettivo, anche attraverso una partecipazione societaria di maggioranza, è esercitato da uno Stato membro dell'Unione europea o da cittadini di Stati membri dell'Unione europea e la cui attività principale consista nel trasporto aereo, esclusivamente oppure in combinazione con qualsiasi altra attività commerciale che comporti l'esercizio oppure la riparazione o la manutenzione di aeromobili. Il soggetto richiedente il rilascio della licenza deve fornire adeguata prova del possesso dei requisiti amministrativi, finanziari e assicurativi di cui al [regolamento \(CEE\) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992](#), e successive modificazioni, nonché di cui al [regolamento \(CE\) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004](#).""
2. Nel [terzo comma dell'articolo 779 del codice della navigazione](#) [sostituzione], le parole: *""cinque anni""* sono sostituite dalle seguenti: *""due anni""*.
3. L' [articolo 780 del codice della navigazione](#) [sostituzione] è sostituito dal seguente:
""

Art. 780 (Condivisione di codici di volo e accordi commerciali fra vettori).

Nella combinazione di più trasporti aerei che utilizzano lo stesso codice di volo e in ogni altro accordo commerciale, i vettori sono tenuti a rispettare le regole di concorrenza, i requisiti di sicurezza prescritti, nonché ad assolvere gli obblighi di informazione di cui all' [articolo 943](#).

""

4. L' [articolo 782 del codice della navigazione](#) [sostituzione] è sostituito dal seguente:
""

Art. 782 (Oneri di servizio pubblico e servizi aerei di interesse regionale o locale). -

L'imposizione di oneri di servizio pubblico è effettuata secondo le vigenti disposizioni

comunitarie.

I servizi pubblici di trasporto aereo di interesse esclusivamente regionale o locale sono disciplinati dalle regioni interessate.

" ".

5. L' [articolo 783 del codice della navigazione](#) [sostituzione] è sostituito dal seguente:

""

Art. 783 (Tutela del consumatore). -

Fatte salve le prescrizioni del codice del consumo, approvato con [decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#), nonché le altre della normativa di settore, la qualità dei servizi di trasporto aereo offerti dai vettori, titolari della licenza di esercizio, è indicata nella carta dei servizi, che i vettori sono obbligati a redigere annualmente sulla base di un modello predisposto dall'ENAC.

L'ENAC verifica il rispetto della qualità promessa e, in caso di inosservanza, adotta le misure, fino alla revoca della licenza, indicate in un proprio regolamento, fatte salve le sanzioni comminate con legge in attuazione del [regolamento \(CE\) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004](#), che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il [regolamento \(CEE\) n. 295/91 del Consiglio, del 4 febbraio 1991](#).

" ".

6. L' [articolo 784 del codice della navigazione](#) [sostituzione] è sostituito dal seguente:

""

Art. 784 (Servizi di trasporto aereo di linea extracomunitari).

-

Fatte salve le competenze dell'Unione europea in materia di stipulazione di convenzioni internazionali di scambio di diritti di traffico, i servizi di trasporto aereo di linea di passeggeri, posta o merci che si effettuano, in tutto od in parte, all'esterno del territorio comunitario, sono disciplinati da accordi internazionali con gli Stati in cui si effettuano, la cui autorità per l'aviazione civile abbia un sistema regolamentare di

certificazione e di sorveglianza tecnica per lo svolgimento dei servizi di trasporto aereo atta a garantire un livello di sicurezza conforme a quello previsto dalla [Convenzione internazionale per l'aviazione civile stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944](#), resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la [legge 17 aprile 1956](#), n. 561.

" ".

7. Il [primo comma dell'articolo 785 del codice della navigazione](#) [sostituzione] è sostituito dal seguente:

""I servizi di trasporto aereo, di cui all' [articolo 784](#), sono svolti, per parte italiana, da uno o più vettori aerei designati, stabiliti nel territorio nazionale, muniti di valida licenza di esercizio rilasciata dall'ENAC o da uno Stato membro dell'Unione europea, provvisti di mezzi finanziari, tecnici e assicurativi sufficienti a garantire il regolare svolgimento dei collegamenti in condizioni di sicurezza e a salvaguardare il diritto alla mobilità del cittadino.""

8. Nel [quarto comma dell'articolo 785 del codice della navigazione](#) [sostituzione], le parole: *""dell'esercizio""* sono sostituite dalle seguenti: *""dall'esercizio""*.

9. L' [articolo 786 del codice della navigazione](#) [sostituzione] è sostituito dal seguente:

Art. 786 (Riserva di cabotaggio comunitario).

I servizi di trasporto aereo tra aeroporti nazionali, di linea e non di linea, sono in ogni caso riservati a vettori muniti di licenza comunitaria.

I servizi di trasporto aereo tra aeroporti nazionali, in continuazione da o per aeroporti extracomunitari, sono riservati a vettori muniti di licenza comunitaria, salvo che diversamente sia stabilito in convenzioni internazionali.

" ".

10. Nel [secondo comma dell'articolo 787 del codice della navigazione](#) [sostituzione], le parole: *""può imporre""* sono sostituite dalla seguente: *""impone""*.

11. [La rubrica del capo III del titolo VI del libro I della parte II del codice della navigazione](#) [sostituzione] è sostituita dalla seguente: *""Del lavoro aereo""*.

Art. 12. Della polizia della navigazione¹²

1. Il [terzo comma dell'articolo 800 del codice della navigazione](#)

[abrogazione] è abrogato.

2. Nel [secondo comma dell'articolo 802 del codice della navigazione](#) [sostituzione], le parole da: "pagamento" a: "Enav" sono sostituite dalle seguenti: *""pagamento di tasse, diritti e tariffe, anche di pertinenza di Enav S.p.a.""*.

3. Il [terzo comma dell'articolo 805 del codice della navigazione](#) [abrogazione] è abrogato.

4. Nell' [articolo 807 del codice della navigazione](#) [integrazione] è aggiunto il seguente comma:

""Si applica, altresì, la disciplina sanzionatoria attuativa delle norme comunitarie direttamente applicabili."".

Art. 13. Degli atti di stato civile in corso di navigazione¹³

1. L' [articolo 834 del codice della navigazione](#) [integrazione], abrogato dall' [articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96](#), è [ripristinato](#) nella formulazione seguente:

""

Art. 834 (Matrimonio in imminente pericolo di vita). -

Durante la navigazione e quando comunque sia impossibile promuovere l'intervento della competente autorità nella Repubblica o di quella consolare all'estero, il comandante dell'aeromobile può procedere alla celebrazione del matrimonio nel caso e con le forme di cui all' [articolo 101 del codice civile](#).

L'atto di matrimonio, compilato dal comandante, deve essere annotato sul giornale di bordo e consegnato nell'aeroporto di primo approdo alla struttura periferica dell'ENAC o all'autorità consolare, insieme con un estratto del giornale di bordo.

" ".

2. Nell' [articolo 836 del codice della navigazione](#), le parole [integrazione]: *""degli atti di matrimonio e""*, soppresse dall' [articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96](#), sono ripristinate dopo le parole: *""L'autorità aeronautica o consolare trasmette copia""*.

Art. 14. Dei contratti di utilizzazione dell'aeromobile¹⁴

1. Nel [secondo comma dell'articolo 939-ter del codice della navigazione](#) [abrogazione], la parola: *""privato""* è soppressa.

2. L' [articolo 940-ter del codice della navigazione](#) [sostituzione] è sostituito dal seguente:

""

Art. 940-ter (Sostituibilità dell'aeromobile). -

Il noleggiante ha facoltà di sostituire in ogni momento l'aeromobile designato nel contratto con altro di caratteristiche e capacità equivalenti o superiori.

" ".

3. [La rubrica dell'articolo 940-quater del codice della navigazione](#) [sostituzione] è sostituita dalla seguente: *""Responsabilità verso i terzi""*.

4. Il [primo comma dell'articolo 940-quater del codice della navigazione](#) [sostituzione] è sostituito dal seguente:
""La responsabilità verso i terzi per le obbligazioni contratte in relazione all'impiego commerciale dell'aeromobile è regolata in conformità delle norme internazionali vigenti nella Repubblica che disciplinano la responsabilità verso i terzi del vettore contraente e del vettore effettivo, disponendone la solidarietà."".

5. Nel [primo comma dell'articolo 941 del codice della navigazione](#) [integrazione], sono aggiunte, in fine, le parole: *""in vigore nella Repubblica.""*.

6. Il [secondo comma dell'articolo 941 del codice della navigazione](#) [sostituzione] è sostituito dal seguente:
""Al trasporto di bagagli si applica, inoltre, l' [articolo 953](#)."".

7. Il [terzo comma dell'articolo 942 del codice della navigazione](#) [sostituzione] è sostituito dal seguente:
""L'assicuratore non può opporre al passeggero, che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto, nè clausole che prevedono l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'assicuratore ha tuttavia rivalsa verso l'assicurato, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione."".

8. Il [terzo comma dell'articolo 943 del codice della navigazione](#) [sostituzione] è sostituito dal seguente:
""Ai vettori aerei, che non adempiono agli obblighi di informazione di cui all' [articolo 6 del regolamento \(CE\) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, come modificato dal regolamento \(CE\) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002](#), sono vietati l'atterraggio e il decollo nel territorio nazionale."".

9. Nell' [articolo 945 del codice della navigazione](#) [integrazione] è aggiunto il seguente comma:
""Quando il passeggero non ritira il bagaglio a destinazione, si applicano i [commi primo e secondo dell'articolo 454](#), in quanto compatibili."".

10. Nel [secondo comma dell'articolo 947 del codice della navigazione](#) [sostituzione], le parole: *""le misure da applicare in caso di violazione""*

sono sostituite dalle seguenti: *""le modalità di presentazione dei reclami da parte dei passeggeri e irroga le sanzioni amministrative previste dalla legge""*.

11. Dopo l' [articolo 949-bis del codice della navigazione](#) [integrazione] è aggiunto l'articolo seguente:

""

Art. 949-ter (Prescrizione). -

I diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli sono assoggettati alle norme sulla decadenza previste dalla normativa internazionale di cui all' [articolo 941](#).

Gli stessi diritti non sono assoggettati alle norme che regolano la prescrizione.

""

12. L' [articolo 94 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#) [sostituzione] , è sostituito dal seguente:

""

Art. 94 (Responsabilità per danni alla persona). -

1. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile secondo le norme stabilite dalle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea, così come recepite nell'ordinamento italiano.

2. Il diritto al risarcimento del danno derivante alla persona dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l' [articolo 2951 del codice civile](#).

3. È nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento per i danni di cui al [comma 1](#).

""

13. L' [articolo 951 del codice della navigazione](#) [sostituzione] è sostituito dal seguente:

""

Art. 951 (Norme applicabili). -

Il trasporto aereo di cose, compresa la sua documentazione tramite lettera di trasporto aereo, è regolato dalle norme internazionali in vigore nella Repubblica, che si estendono anche ai trasporti di cose ai quali non si applicherebbero per forza propria.

Si applicano inoltre, per quanto non è disposto dalla presente sezione ed in quanto compatibili, gli [articoli da 425 a 437 e da 451 a 456](#).

" ".

14. L' [articolo 952 del codice della navigazione](#) [sostituzione] è sostituito dal seguente:

""

Art. 952 (Responsabilità del vettore per mancata esecuzione del trasporto). -

Il vettore è responsabile dei danni derivati dalla mancata esecuzione del trasporto delle cose, a meno che non provi che egli stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.

Il risarcimento dovuto dal vettore è limitato in conformità della disciplina che la normativa internazionale in vigore nella Repubblica adotta nel regolare la responsabilità per ritardo.

" ".

15. L' [articolo 953 del codice della navigazione](#) [sostituzione] è sostituito dal seguente:

""

Art. 953 (Riconsegna delle cose). -

Il vettore è responsabile delle cose consegnategli per il trasporto fino al momento della riconsegna al destinatario, anche se prima della riconsegna le cose siano affidate, o nell'interesse del vettore per esigenze della scaricazione o per ottemperare a un regolamento aeroportuale, a un operatore di assistenza a terra o ad altro ausiliario.

" ".

16. L' [articolo 954 del codice della navigazione](#) [sostituzione] è sostituito

dal seguente:

""

Art. 954 (Prescrizione). -

I diritti derivanti dal contratto di trasporto di cose sono assoggettati alle norme sulla decadenza previste dalla normativa internazionale di cui all'[articolo 951](#).

Gli stessi diritti non sono assoggettati alle norme che regolano la prescrizione.

" " .

17. Gli [articoli da 955 a 964 del codice della navigazione](#) [abrogazione] sono abrogati.

Art. 15. Della responsabilità per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto¹⁵

1. Il [titolo II del libro III della parte II del codice della navigazione](#) [sostituzione] è sostituito dal seguente:

""

Art. 965 (Responsabilità dell'esercente per danni a terzi sulla superficie). -

La responsabilità dell'esercente per i danni causati dall'aeromobile a persone ed a cose sulla superficie è regolata dalle norme internazionali in vigore nella Repubblica, che si applicano anche ai danni provocati sul territorio nazionale da aeromobili immatricolati in Italia.

La stessa disciplina si applica anche agli aeromobili di Stato e a quelli equiparati, di cui agli articoli [744](#) e [746](#) .

Art. 966 (Danni da urto). -

In caso di urto fra aeromobili in volo o fra un aeromobile in volo e una nave in movimento si applicano gli articoli da 482 a 487.

L'aeromobile si considera in volo dall'inizio delle manovre per l'involò al termine di quelle di approdo.

Art. 967 (Danni da spostamento d'aria o altra causa analoga). -

Le stesse norme di cui all'articolo 966 si applicano quando i danni sono causati da spostamento d'aria

o altra causa analoga, anche se fra gli aeromobili in volo o fra l'aeromobile in volo e la nave in movimento non vi è stata collisione materiale.

Art. 968 (Danni a terzi sulla superficie in seguito a urto). -

In caso di danni a terzi sulla superficie in seguito a urto, nei rapporti fra gli esercenti il risarcimento dovuto si ripartisce secondo la gravità delle colpe rispettivamente commesse dagli esercenti stessi o dai loro dipendenti e preposti e secondo l'entità delle conseguenze di tali colpe; ovvero si ripartisce in parti uguali se il danno è prodotto da forza maggiore o se, date le circostanze, non è possibile accertare l'esistenza di colpa ovvero la gravità delle colpe rispettive e l'entità delle relative conseguenze.

Art. 969 (Limitazione del debito nei rapporti fra gli esercenti). -

I limiti previsti nell'articolo 971 si applicano anche nei rapporti fra gli esercenti solidalmente obbligati ai sensi degli articoli 484, secondo comma, e 968.

Art. 970 (Decadenza e prescrizione del diritto di regresso). -

Nel caso previsto dall'articolo 968, l'esercente decade dal diritto di regresso verso gli altri obbligati se non notifica a costoro entro tre mesi l'intimazione ricevuta dal terzo danneggiato.

Il diritto medesimo si prescrive con il decorso di un anno dal giorno del pagamento del risarcimento al terzo danneggiato.

Art. 971 (Limiti del risarcimento complessivo). -

Il risarcimento complessivo dovuto dall'esercente, responsabile ai sensi degli articoli da 965 a 967, è limitato alle somme previste dalla normativa comunitaria come copertura assicurativa minima della responsabilità verso i terzi per incidente per ciascun aeromobile.

Art. 972 (Limitazione del risarcimento per danni da urto). -

Tutte le norme che regolano la limitazione del risarcimento e la sua attuazione in caso di responsabilità per danni a terzi sulla superficie si applicano anche alla responsabilità per danni da urto, spostamento d'aria o altra causa analoga.

" ".

2. [Gli articoli da 973 a 980 del codice della navigazione \[abrogazione\]](#) sono abrogati.

3. Nel [primo comma dell'articolo 1048 del codice della navigazione \[abrogazione\]](#), le parole: *""sulla base dei criteri indicati negli articoli [967](#), [975](#) ""* sono soppresse.

Art. 16. Indennità e compenso per assistenza o salvataggio di persone¹⁶

1. L' [articolo 493 del codice della navigazione \[sostituzione\]](#) è sostituito dal seguente:

""

Art. 493 (Compenso per salvataggio di persone). -

Il salvataggio di persone che abbia conseguito un risultato utile dà diritto a un compenso quando l'ammontare relativo è coperto da assicurazione ovvero quando è stato effettuato in occasione di operazioni di soccorso a navi o aeromobili o cose.

Il compenso è dovuto nei limiti del residuo ammontare coperto dall'assicurazione o, rispettivamente, nei limiti di una parte equitativamente stabilita del compenso relativo alle altre operazioni. Il compenso è determinato in ragione dei rischi corsi, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, nonché del pericolo in cui versavano le persone salvate.

" ".

2. Nel [primo comma dell'articolo 985 del codice della navigazione \[abrogazione\]](#), le parole da: ", ovvero" a: "941" sono soppresse.

3. Nel [secondo comma dell'articolo 985 del codice della navigazione \[abrogazione\]](#) le parole: *""o dalla responsabilità del vettore""* sono soppresse.

Art. 17. Delle assicurazioni per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto¹⁷

1. Nell' [articolo 1011 del codice della navigazione \[sostituzione\]](#), le parole: *""a [967](#)""* sono sostituite dalle seguenti: *""e [971](#)""*.

2. Il [secondo comma dell'articolo 1012 del codice della navigazione \[abrogazione\]](#) è abrogato.

3. Il [terzo comma dell'articolo 1012 del codice della navigazione \[sostituzione\]](#) è sostituito dal seguente:
""Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivati da dolo dell'esercente o dei suoi dipendenti e preposti, purchè questi ultimi abbiano agito

nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni"".

4. Nel [primo comma dell'articolo 1017 del codice della navigazione](#) [sostituzione] , le parole: *""nell' articolo 977" "* sono sostituite dalle seguenti: *""nel [secondo comma dell'articolo 1012](#)" "*.

5. Il [secondo comma dell'articolo 1020 del codice della navigazione](#) [sostituzione] è sostituito dal seguente:
""Il diritto di risarcimento per danni subiti dal terzo sulla superficie si prescrive nello stesso termine in cui si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato contro l'esercente."".

Art. 18. Dei privilegi e dell'ipoteca¹⁸

1. Nel [primo comma, numero 5, dell'articolo 1023 del codice della navigazione](#) [sostituzione] , le parole: *""nell' articolo 974" "* sono sostituite dalle seguenti: *""negli articoli 966 e 967" "*.

2. Nell' [articolo 1031 del codice della navigazione](#) [sostituzione] , le parole: *""nel [secondo comma dell'articolo 866](#)" "* sono sostituite dalle seguenti: *""nell' articolo 866" "*.

3. Nell' [articolo 1035 del codice della navigazione](#) [abrogazione] , le parole: *""o d'iscrizione""* sono soppresse.

Art. 19. Delle infrazioni penali e amministrative¹⁹

1. Nel [primo comma, numero 1, dell'articolo 1082 del codice della navigazione](#) [sostituzione] , le parole: *"" , 739""* sono sostituite dalle seguenti: *""e 734""*.

2. Nel [primo e nel terzo comma dell'articolo 1083 del codice della navigazione](#) [sostituzione] , le parole: *"" , 739""* sono sostituite dalle seguenti: *""e 734""*.

3. Nel [primo comma dell'articolo 1083-ter del codice della navigazione](#) [sostituzione] , la parola: *""739""* è sostituita dalla seguente: *""734""*.

4. Il [secondo comma dell'articolo 1163 del codice della navigazione](#) [sostituzione] è sostituito dal segue:
""Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento o fa un deposito di sostanze infiammabili o esplosive, senza l'autorizzazione prescritta nel [secondo comma dell'articolo 52](#) e nel [terzo comma dell'articolo 59](#), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582 a euro 15.493." ".

5. Nel [primo comma, numero 1, dell'articolo 1165 del codice della navigazione](#) [sostituzione] le parole: *""50, 57""* sono sostituite dalle seguenti: *""50 e 57""*.

6. Gli articoli [1176](#) [abrogazione] e [1177](#) [abrogazione] del codice della navigazione sono abrogati.

7. Nell' [articolo 1197 del codice della navigazione](#) [abrogazione] , le parole: *""ovvero di perdita dell'aeromobile""* sono soppresse.
8. Nel [primo comma, numero 2, dell'articolo 1201 del codice della navigazione](#) [sostituzione] , le parole: *""negli articoli 799, 841, 844 ""* sono sostituite dalle seguenti: *""nell' articolo 799 ""*.
9. Nell' [articolo 1205 del codice della navigazione](#) [sostituzione] , la parola: *""835""* è sostituita dalle seguenti: *""818, 834, 835""*.
10. Nell' [articolo 1214 del codice della navigazione](#) [abrogazione] , le parole: *"" 1204, secondo comma, ""* sono soppresse.
11. Nell' [articolo 1216, secondo comma, del codice della navigazione](#) [abrogazione] , le parole: *""o di collaudo""* sono soppresse.
12. Nell' [articolo 1219, secondo comma, del codice della navigazione](#) [abrogazione] , le parole: *""o di collaudo""* sono soppresse.
13. Nell' [articolo 1229 del codice della navigazione](#) [sostituzione] , le parole: *"" articoli 713 e 715 ""* sono sostituite dalle seguenti: *"" articoli 712 e 714 ""*.

Art. 20. Disposizioni processuali

1. L' [articolo 1236 del codice della navigazione](#) [sostituzione] , è sostituito dal seguente:
""

Art. 1236 (Obbligo di denuncia e di relazione). -

I funzionari e gli agenti delle capitanerie di porto, dell'amministrazione della navigazione interna, dell'ENAC e le persone dell'equipaggio hanno l'obbligo di denunciare agli ufficiali di polizia giudiziaria, appena ne abbiano notizia, i reati per i quali si debba procedere d'ufficio, commessi nel porto, nell'aeroporto od a bordo, anche durante la navigazione.

I comandanti delle navi e quelli degli aeromobili hanno l'obbligo di fare relazione di ciò che riguarda le loro funzioni di polizia giudiziaria al comandante del porto o al preposto dell'ENAC nell'aeroporto di primo approdo

""

2. Nel [secondo comma dell'articolo 1240 del codice della navigazione](#) [abrogazione] , le parole: *""o di abituale ricovero dell'aeromobile""* sono soppresse.
3. L' [articolo 1259 del codice della navigazione](#) [sostituzione] è sostituito dal seguente:

""

Art. l259 (Potere disciplinare in caso di perdita della nave). -

Nel caso di perdita della nave coloro che ne componevano l'equipaggio restano soggetti alle norme disciplinari fino a quando sono alle dipendenze del comandante, per le operazioni di ricupero".

"

Art. 21. Norme finali

1. All'attuazione del presente decreto si fa fronte con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le disposizioni del codice della navigazione introdotte o modificate dal presente decreto legislativo entrano in vigore trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

*Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 marzo 2006*

Nota 1. Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
 - Il testo dell'art. 2, comma 1, della legge 9 novembre 2004, n. 265 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile. Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 novembre 2004, n. 264), è il seguente:
"Art. 2 (Delega all'adozione di disposizioni successive). - 1. Al fine di migliorare il livello di tutela dei diritti del passeggero e di sicurezza del trasporto aereo, di razionalizzare e semplificare l'assetto normativo e regolamentare nel settore dell'aviazione civile e delle gestioni aeroportuali, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno o più decreti legislativi per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione."
 - Il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 (Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2005, n. 131.
 - Il testo dell'art. 2, comma 3, della citata legge n. 265 del 2004, è il seguente:
"3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati e con le medesime procedure stabilite dal presente articolo, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi stessi."
- [nota di pubblicazione]

Nota 2. Note all'art. 1:

- Il testo vigente dell'art. 687, comma primo, del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 687 (Amministrazione dell'aviazione civile). - L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), nel rispetto dei poteri di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché fatte salve le competenze specifiche degli altri enti aeronautici, agisce come unica autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo, nel settore dell'aviazione civile, mediante le proprie strutture centrali e periferiche, e cura la presenza e l'applicazione di sistemi di qualità aeronautica rispondenti ai regolamenti comunitari.".

- Il testo vigente dell'art. 690 del codice della navigazione, modificato del presente decreto, è il seguente:

"Art. 690 (Annessi ICAO). - Al recepimento degli annessi alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616 ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561 si provvede in via amministrativa per le singole materie sulla base dei principi generali stabiliti, in attuazione di norme legislative, dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, anche mediante l'emanazione di regolamenti tecnici dell'ENAC.

Con le stesse modalità di cui al primo comma si provvede all'adozione delle norme di adeguamento alle eventuali modifiche degli annessi e al recepimento dell'ulteriore normativa tecnica applicativa degli stessi, nonché delle disposizioni tecniche attuative contenute nei manuali e negli altri documenti ufficiali collegati con gli annessi. Ferme restando le competenze di regolamentazione tecnica attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come definite dalla legge 23 dicembre 1980, n. 930, e successive modificazioni, l'ENAC determina le condizioni di applicabilità, attuazione e regolarità dei servizi antincendio in ambito aeroportuale.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a modificare o sostituire con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in attuazione dei principi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, le disposizioni di legge incompatibili con quelle degli annessi oggetto del recepimento.".

- L'art. 1273 del codice della navigazione, abrogato dal presente decreto, recava: "Art. 1273 (Ispettorati di traffico aereo e delegati di campo di fortuna)".

[nota di pubblicazione]

Nota 3. Note all'art. 3:

- Il testo vigente dell'art. 693 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 693 (Assegnazione dei beni del demanio aeronautico). I beni del demanio aeronautico di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 692 sono assegnati all'ENAC in uso gratuito per il successivo affidamento in concessione al gestore aeroportuale.

All'individuazione dei beni di cui al primo comma provvedono le amministrazioni statali competenti con apposito atto di intesa.

I beni del demanio militare aeronautico, non più funzionali ai fini militari e da destinare all'aviazione civile in quanto strumentali all'attività del trasporto aereo, sono individuati con provvedimento del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e trasferiti al demanio aeronautico civile per l'assegnazione in uso gratuito all'ENAC ed il successivo affidamento in concessione di cui al primo comma. Il Ministero della difesa può disporre, compatibilmente con le esigenze istituzionali, la concessione temporanea di parti di suolo od infrastrutture di aeroporti militari per destinazioni comunque afferenti ad attività aeronautiche.".

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno diritto di prelazione per l'acquisizione al proprio demanio o patrimonio degli aeroporti e dei beni del demanio aeronautico civile di cui all'art. 692, in caso di loro alienazione o dismissione da parte dello Stato.".

- Il testo vigente dell'art. 694 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 694 (Aeroporti privati). - Fermo restando le attribuzioni degli enti locali e fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione delle leggi speciali e delle convenzioni vigenti, la realizzazione e l'ampliamento da parte dei privati, sul suolo di proprietà privata, di aeroporti e di altri impianti aeronautici, sono autorizzati dall'ENAC.".

- Il testo dell'art. 696 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 696 (Opere di pubblico interesse). - La dichiarazione di pubblico interesse per le opere necessarie alla realizzazione ed all'ampliamento di aeroporti e di altri impianti aeronautici da destinare al servizio della navigazione aerea è fatta dall'ENAC ed è comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il quale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, può annullarla entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione.".

- Il testo del primo comma dell'art. 698 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 698 (Aeroporti e sistemi aeroportuali d'interesse nazionale). - Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

di Trento e di Bolzano e sentita l'Agenzia del demanio, sono individuati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione, gli aeroporti e i sistemi aeroportuali di interesse nazionale, quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato, tendendo conto delle dimensioni e della tipologia del traffico, dell'ubicazione territoriale e del ruolo strategico dei medesimi, nonchè di quanto previsto nei progetti europei TEN. Con il medesimo procedimento si provvede alle modifiche del suddetto decreto del Presidente della Repubblica.".

- Il testo vigente dell'art. 699, comma primo, del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 699 (Uso degli aeroporti aperti al traffico civile). - Gli aeromobili possono approdare, sostare e partire negli aeroporti aperti al traffico civile, nel rispetto delle condizioni per l'uso degli aeroporti e, in particolare, delle disposizioni previste, per ciascun aeroporto, dal regolamento di scalo.".

- Il testo vigente dell'art. 700 del codice della navigazione, modificato dal presente regolamento, è il seguente:

"Art. 700 (Uso degli aeroporti privati non aperti al traffico civile). - Salvo il caso di necessità, per l'uso degli aeroporti privati non aperti al traffico civile è richiesto il consenso del gestore dell'aeroporto.".

- L'art. 702, del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 702 (Progettazione delle infrastrutture aeroportuali). - Ferma restando la normativa generale applicabile alla realizzazione di opere pubbliche, l'approvazione dei progetti di costruzione, di ampliamento, di ristrutturazione, di manutenzione straordinaria e di adeguamento delle infrastrutture aeroportuali, anche al fine di eliminare le barriere architettoniche per gli utenti a ridotta mobilità, è di spettanza dell'ENAC, anche per la verifica della conformità alle norme di sicurezza, nel rispetto delle funzioni di pianificazione, programmazione e di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.".

[nota di pubblicazione]

Nota 4. Note all'art. 4:

- Il testo vigente dell'art. 704 del codice della navigazione, modificato dal presente regolamento, è il seguente:

"Art. 704 (Rilascio della concessione di gestione aeroportuale). - Alla concessione della gestione totale aeroportuale degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente agli aeroporti militari aperti al traffico civile, con il Ministro della difesa.

Il provvedimento concessorio, nel limite massimo di durata di quaranta anni, è adottato, su proposta dell'ENAC, all'esito di selezione effettuata tramite procedura di gara ad evidenza pubblica secondo la normativa comunitaria, previe idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei termini procedurali fissati dall'ENAC, sentita, laddove competente, la regione o provincia autonoma nel cui territorio ricade l'aeroporto oggetto di concessione.

Alle procedure di gara sono ammesse a partecipare anche imprese straniere non comunitarie, a condizione che istituiscano in Italia una sede secondaria e lo Stato in cui esse hanno la sede principale ammetta imprese italiane a condizioni di reciprocità.

L'affidamento in concessione è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione fra il gestore aeroportuale e l'ENAC, nel rispetto delle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'ENAC ed il gestore aeroportuale stipulano altresì, entro sei mesi dalla conclusione del primo esercizio finanziario successivo all'affidamento in concessione, un contratto di programma che recepisce la vigente disciplina di regolazione aeroportuale emanata dal CIPE in materia di investimenti, corrispettivi e qualità, e quella recata dall'art. 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

La convenzione deve contenere il termine, almeno quadriennale, per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa la rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualità del servizio reso agli operatori e agli utenti alle previsioni contenute nei piani di investimento di cui all'atto di concessione. Deve inoltre contenere le modalità di definizione ed approvazione dei programmi quadriennali di intervento, le sanzioni e le altre cause di decadenza o revoca della concessione, nonchè le disposizioni necessarie alla regolazione ed alla vigilanza e controllo del settore.".

- Il testo vigente dell'art. 705 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 705 (Compiti del gestore aeroportuale). - Il gestore aeroportuale è il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell'ENAC, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato. L'idoneità del gestore

aeroporto a espletare le attività di cui al presente comma, nel rispetto degli standard tecnici di sicurezza, è attestata dalla certificazione rilasciata dall'ENAC.

Fermo restando la disciplina del titolo VII e comunque le competenze attribuite agli organi statali in materia di ordine e sicurezza pubblica, difesa civile, prevenzione degli incendi e lotta agli incendi, soccorso e protezione civile, il gestore aeroportuale:

a) assicura il puntuale rispetto degli obblighi assunti con la convenzione ed il contratto di programma;

b) organizza l'attività aeroportuale al fine di garantire l'efficiente ed ottimale utilizzazione delle risorse per la fornitura di attività e di servizi di livello qualitativo adeguato, anche mediante la pianificazione degli interventi in relazione alla tipologia di traffico;

c) corrisponde il canone di concessione;

d) assicura agli utenti la presenza in aeroporto dei necessari servizi di assistenza a terra, di cui all'art. 706, fornendoli direttamente o coordinando l'attività dei soggetti idonei che forniscono i suddetti servizi a favore di terzi o in autoproduzione;

e) sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con la società Enav, assegna le piazzole di sosta agli aeromobili e assicura l'ordinato movimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali, al fine di non interferire con l'attività di movimentazione degli aeromobili, verificando il rispetto delle prescrizioni del regolamento di scalo da parte degli operatori privati fornitori di servizi aeroportuali;

"e-bis) propone all'ENAC l'applicazione delle misure sanzionatorie previste per l'inosservanza delle condizioni d'uso degli aeroporti e delle disposizioni del regolamento di scalo da parte degli operatori privati fornitori di servizi aerei e aeroportuali;

e-ter) applica, in casi di necessità e urgenza e salva ratifica dell'ENAC, le misure interdittive di carattere temporaneo previste dal regolamento di scalo e dal manuale di aeroporto;"

f) fornisce tempestivamente notizie all'ENAC, alla società Enav, ai vettori e agli enti interessati in merito a riduzioni del livello del servizio ed a interventi sull'area di movimento dell'aeroporto, nonché alla presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea nell'ambito del sedime di concessione; g) redige la Carta dei servizi in conformità alle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'ENAC e garantisce il rispetto dei previsti livelli di qualità dei servizi offerti all'utenza;

h) assicura i controlli di sicurezza su passeggeri, bagagli e merci, conformemente alle disposizioni vigenti, nonché la gestione degli oggetti smarriti."

- Il testo vigente dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18 (Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1999, n. 18, modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 14 (Protezione sociale). - 1. Salva restando l'applicazione di specifiche norme contrattuali di tutela, l'ENAC, in esecuzione delle direttive delle Amministrazioni competenti e nell'ambito delle vigenti disposizioni in materia, assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel caso di trasferimento delle attività concernenti una o più categorie di servizi di assistenza a terra di cui agli allegati A e B, l'applicazione delle misure di protezione sociale previste dalla normativa vigente, privilegiando il reimpiego del personale in attività analoghe che richiedono il possesso di particolari requisiti professionali e di sicurezza da parte del personale addetto."

[nota di pubblicazione]

Nota 5. Note all'art. 5:

- Il testo vigente dell'art. 707 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 707 (Determinazione delle zone soggette a limitazioni). - Al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, l'ENAC individua le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti e stabilisce le limitazioni relative agli ostacoli per la navigazione aerea ed ai potenziali pericoli per la stessa, conformemente alla normativa tecnica internazionale. Gli enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze in ordine alla programmazione ed al governo del territorio, adeguano i propri strumenti di pianificazione alle prescrizioni dell'ENAC.

Il personale incaricato dall'ENAC di eseguire i rilievi e di collocare i segnali può accedere nella proprietà privata, richiedendo, nel caso di opposizione dei privati, l'assistenza della forza pubblica.

Le zone di cui al primo comma e le relative limitazioni sono indicate dall'ENAC su apposite mappe pubblicate mediante deposito nell'ufficio del comune interessato.

Dell'avvenuto deposito è data notizia, entro dieci giorni, mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale della regione interessata. Il comune interessato provvede inoltre a darne pubblicità ai singoli soggetti interessati, nei modi ritenuti idonei.

Nelle direzioni di atterraggio e decollo possono essere autorizzate opere o attività

compatibili con gli appositi piani di rischio, che i Comuni territorialmente competenti adottano, anche sulla base delle eventuali direttive regionali, nel rispetto del regolamento dell'ENAC sulla costruzione e gestione degli aeroporti, di attuazione dell'Annesso XIV ICAO.

Per gli aeroporti militari le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dal Ministero della difesa e disciplinate con decreto del Ministro della difesa.".

- Il testo vigente dell'art. 709, comma primo, del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 709 (Ostacoli alla navigazione). - Costituiscono ostacolo alla navigazione aerea le costruzioni, le piantagioni arboree, i rilievi orografici ed in genere le opere che, anche in virtù delle loro destinazioni d'uso, interferiscono con le superfici di rispetto, come definite dall'ENAC con proprio regolamento.".

- Il testo vigente dell'art. 712 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 712 (Collocamento di segnali). - L'ENAC, anche su segnalazione delle autorità e degli organismi locali e con oneri a carico del proprietario, ordina, anche con riguardo alle zone estranee a quelle delimitate ai sensi dell'art. 707, il collocamento di segnali sulle costruzioni, sui rilievi orografici e in genere sulle opere che richiedono maggiore visibilità, nonché l'adozione di altre misure necessarie per la sicurezza della navigazione.

Il monitoraggio dell'efficienza dei segnali nelle zone di cui all'art. 707 compete al gestore aeroportuale.

I comuni territorialmente competenti segnalano all'ENAC eventuali inosservanze delle prescrizioni in materia di collocamento di segnali.".

- Il testo vigente dell'art. 715, comma primo, del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 715 (Valutazione di rischio delle attività aeronautiche). - Al fine di ridurre il rischio derivante dalle attività aeronautiche alle comunità presenti sul territorio limitrofo agli aeroporti, l'ENAC individua gli aeroporti per i quali effettuare la valutazione di impatto di rischio.".

[nota di pubblicazione]

Nota 6. Note all'art. 6:

- Il testo vigente dell'art. 718 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 718 (Funzioni di polizia e di vigilanza). - Le funzioni di polizia degli aeroporti sono esercitate dall'ENAC, anche mediante le proprie articolazioni periferiche, unitamente all'applicazione delle sanzioni e alla ratifica delle misure interdittive temporanee di cui all'art. 705, secondo comma, lettere e-bis) ed e-ter).

I soggetti privati che esercitano un'attività nell'interno degli aerodromi sono soggetti alla vigilanza dell'ENAC, nell'esercizio dei poteri autoritativi di competenza, nonché al coordinamento e controllo del gestore aeroportuale. Ferme restando le competenze delle forze di polizia, i soggetti pubblici operanti negli aeroporti si coordinano su impulso e sotto la supervisione dell'ENAC.

L'ENAC vigila sulla fornitura dei servizi forniti dalla società Enav, fatte salve le competenze del Ministero della difesa.

Al personale dell'ENAC autorizzato a svolgere attività ispettiva è garantito l'accesso ai mezzi, alle aree aeroportuali e alle infrastrutture, nonché alle documentazioni pertinenti alle attività connesse alla navigazione aerea.".

[nota di pubblicazione]

Nota 7. Note all'art. 7:

- Il testo vigente dell'art. 733 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 733 (Personale non di volo). - Il personale non di volo comprende:

- a) il personale addetto ai servizi del traffico aereo;
- b) il personale, non di volo, delle imprese di trasporto aereo;
- c) il personale dei servizi di assistenza a terra;
- d) il personale addetto ai servizi di manutenzione;
- e) il personale addetto ai controlli di sicurezza.".

- Il testo dell'art. 734 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 734 (Licenze ed attestati). - I titoli professionali, i requisiti e le modalità per il rilascio, il rinnovo, la reintegrazione, la sospensione o la revoca delle licenze, degli attestati e delle altre forme di certificazione sono disciplinati da regolamenti dell'ENAC, emanati in conformità all'art. 690 e rispondenti alla normativa comunitaria.

L'ENAC, nel rispetto delle normative tecniche internazionali e comunitarie, disciplina, d'intesa con i Ministeri della difesa e della salute, la certificazione medica del personale di volo e non di volo, coordinando le attività per il conseguimento e il mantenimento dell'idoneità psicofisica.

L'ENAC provvede alla certificazione del personale addetto alla manutenzione di impianti, sistemi ed apparati per la navigazione aerea.".

- Il testo del comma 2, dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 96 del 2005, è il seguente:

"2. Gli articoli da 736 a 742 del codice della navigazione sono abrogati.".

- Il testo vigente dell'art. 899 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 899 (Gerarchia di bordo). - 1. La gerarchia dei componenti dell'equipaggio è determinata dall'ordine delle categorie indicate nell'art. 732, e, nell'ambito di ciascuna categoria, dall'ordine dei titoli professionali.".

- Il testo vigente dell'art. 900 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 900 (Idoneità fisica). - 1. L'assunzione degli iscritti negli albi o nel registro del personale di volo, destinati a far parte dell'equipaggio deve essere effettuata con l'osservanza delle norme sulle visite mediche dirette ad accertare l'idoneità degli iscritti, in rapporto al servizio cui devono essere adibiti a bordo.

2. Le modalità per le visite sono stabilite ai sensi del secondo comma dell'art. 734.".

- Il testo vigente dell'art. 901 del codice della navigazione, modificato dal seguente decreto, è il seguente:

Art. 901 (Capacità dei minori degli anni diciotto). - 1. Il minore di anni diciotto iscritto fra il personale addetto ai servizi complementari di bordo può, con il consenso di chi esercita la potestà o la tutela, prestare il proprio lavoro per i servizi complementari di bordo, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne derivano.

2. La revoca del consenso all'iscrizione nel registro da parte di chi esercita la patria potestà o la tutela fa cessare la capacità del minore alla stipulazione di nuovi contratti di lavoro, ma non lo priva della capacità di esercitare i diritti e le azioni che derivano da contratti precedentemente stipulati nè della capacità di prestare il proprio lavoro, fino al compimento del viaggio in corso.".

[nota di pubblicazione]

Nota 8. Note all'art. 8:

- La legge 25 marzo 1985, n. 106 (Disciplina del volo da diporto o sportivo), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 1985, n. 78.

- Il testo vigente dell'art. 744 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 744 (Aeromobili di Stato e aeromobili privati). - Sono aeromobili di Stato gli aeromobili militari e quelli; di proprietà dello Stato, impiegati in servizi istituzionali delle Forze di polizia dello Stato, della Dogana, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Dipartimento della protezione civile o in altro servizio di Stato.

Tutti gli altri aeromobili sono considerati privati.

Salvo che non sia diversamente stabilito da convenzioni internazionali, agli effetti della navigazione aerea internazionale sono considerati privati anche gli aeromobili di Stato, ad eccezione di quelli militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Sono equiparati agli aeromobili di Stato gli aeromobili utilizzati da soggetti pubblici o privati, anche occasionalmente, per attività dirette alla tutela della sicurezza nazionale.".

- Il testo dell'art. 746 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 746 (Aeromobili equiparabili a quelli di Stato). - Salvo quanto disposto dall'art. 744, quarto comma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può, con proprio provvedimento, equiparare agli aeromobili di Stato quegli aeromobili che, pur appartenendo a privati ed essendo da questi esercitati, siano adibiti a un servizio di Stato di carattere non commerciale.

Il provvedimento stabilisce limiti e modalità dell'equiparazione ed indica la categoria di aeromobile di Stato cui essa si riferisce.

L'equiparazione rende applicabili le disposizioni relative alla categoria cui essa si riferisce e altre disposizioni indicate nel provvedimento.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attribuzione della qualifica di volo di Stato all'attività di volo esercitata nell'interesse delle autorità e delle istituzioni pubbliche.".

- Il testo vigente dell'art. 748, del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 748 (Norme applicabili agli aeromobili militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - Salva diversa disposizione, non si applicano le norme del presente codice agli aeromobili militari, di dogana, delle Forze di polizia dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché agli aeromobili previsti nel quarto comma dell'art. 744.

L'utilizzazione degli aeromobili equiparati a quelli di Stato, ai sensi dell'art. 744, quarto comma, e 746, comporta l'esenzione da qualsiasi tassa, diritto o tariffa, nonché il diritto di proprietà nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali.

Lo svolgimento delle operazioni di volo da parte degli aeromobili di cui al primo comma è effettuato garantendo un adeguato livello di sicurezza, individuato secondo le speciali regolamentazioni adottate dalle competenti Amministrazioni dello Stato, nonché, per quanto riguarda gli aeromobili di cui al quarto comma dell'art. 744,

d'intesa con l'ENAC.

Le norme del presente codice, salva diversa specifica disposizione, non si applicano al personale, ai mezzi, agli impianti ed alle infrastrutture appartenenti al Ministero della difesa ed agli altri Ministeri che impiegano aeromobili di Stato di loro proprietà."

[nota di pubblicazione]

Nota 9. Note all'art. 9:

- Il testo dell'art. 749, del codice della navigazione, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 749 (Ammissione degli aeromobili alla navigazione). - Sono ammessi alla navigazione gli aeromobili immatricolati mediante iscrizione nel registro aeronautico nazionale ed abilitati nelle forme previste dal presente codice.

Sono altresì ammessi alla navigazione gli aeromobili non immatricolati, nonché quelli già immatricolati di cui all'art. 744, quarto comma, muniti di marche temporanee ai sensi dell'art. 754.

Le condizioni per l'effettuazione degli esperimenti di volo degli aeromobili e dei voli di addestramento sono disciplinate dai regolamenti dell'ENAC."

- Il testo vigente dell'art. 754, del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 754 (Assegnazione di marche temporanee). - Su richiesta del costruttore, sono assegnate al costruttore medesimo marche temporanee per identificare aeromobili non immatricolati, di sua proprietà o nella sua disponibilità, che siano già iscritti nel registro delle costruzioni, allo scopo di effettuare l'attività di volo per prove, esperimenti, dimostrazioni, nonché consegna ad acquirenti.

Sono, altresì, assegnate marche temporanee agli aeromobili non ancora immatricolati, di proprietà di soggetti rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 756, che ne dispongono a scopo di vendita, nonché, per esigenze di sicurezza nazionale, agli aeromobili di cui all'art. 744, quarto comma, anche se già immatricolati.

Il periodo di utilizzabilità delle marche temporanee, fatte salve eventuali proroghe, è stabilito dall'ENAC all'atto dell'assegnazione."

- Il testo vigente dell'art. 755 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 755 (Certificato di immatricolazione). - Il certificato di immatricolazione è rilasciato dall'ENAC ed enuncia i contrassegni di individuazione dell'aeromobile, il tipo e le caratteristiche principali, le generalità del proprietario, nonché le altre indicazioni richieste dai regolamenti dell'ENAC.

Sono annotate sul certificato tutte le variazioni che comportano modificazioni dei dati indicati nel primo comma."

- Il testo vigente dell'art. 759 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 759 (Demolizione e smantellamento dell'aeromobile). - Il proprietario che intende procedere alla demolizione dell'aeromobile deve darne comunicazione all'ENAC.

L'ENAC, ricevuta la comunicazione di cui al primo comma, procede alla pubblicazione, secondo le modalità stabilite con proprio regolamento e mediante annotazione nel registro aeronautico nazionale, di un avviso col quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni dall'annotazione i loro diritti.

Se entro il termine di cui al secondo comma sono promosse presso l'ENAC formali opposizioni da parte di creditori, con l'indicazione e la quantificazione dei crediti vantati, degli interessi e delle spese sostenute, o se sull'aeromobile risultano iscritti diritti reali o di garanzia, l'ENAC autorizza la demolizione solamente dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori iscritti abbiano prestato consenso alla cancellazione dei diritti reali o di garanzia e siano stati soddisfatti gli altri creditori opposti o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, dopo che il proprietario abbia provveduto al deposito di fideiussione bancaria, vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli 556 e 1023, nonché degli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal secondo comma. Il valore della fideiussione di cui al presente comma corrisponde alla somma dei crediti opposti maggiorata degli interessi legali e delle spese legali risultanti dall'atto di opposizione, fino a un limite massimo pari al valore dell'aeromobile accertato dai competenti organi dell'ENAC.

In caso di particolare urgenza, l'ENAC può autorizzare, su richiesta motivata del proprietario, la demolizione anche prima della scadenza del termine di cui al secondo comma, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti e dei diritti reali o di garanzia risultanti dai registri, nonché al deposito di fideiussione bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari al valore dell'aeromobile accertato dai competenti organi dell'ENAC.

L'ENAC stabilisce in via generale con proprio regolamento le condizioni e le modalità in base alle quali può essere presentata la fideiussione di cui al terzo e quarto comma.

L'autorizzazione non è rilasciata se la demolizione può pregiudicare lo svolgimento di attività di analisi e indagini per la sicurezza aerea.

Ottenuta l'autorizzazione alla demolizione, le operazioni di smantellamento

dell'aeromobile devono essere autorizzate dall'ENAC il quale ne stabilisce le modalità in conformità ai propri regolamenti.

L'ENAC accerta la demolizione e provvede ai sensi dell'art. 760.".

- Il testo vigente dell'art. 760 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 760 (Cancellazione dell'aeromobile dal registro). - L'aeromobile è cancellato dal registro d'iscrizione quando:

a) è perito o si presume perito;

b) è stato demolito;

c) ha perduto i requisiti di nazionalità richiesti nell'art. 756;

d) è stato iscritto in un registro di altro Stato;

e) è stato riconsegnato al proprietario nei casi previsti dall'art. 756, secondo comma;

f) il proprietario ne fa domanda, al fine di iscrivere l'aeromobile nel registro di altro Stato membro dell'Unione europea.

La cancellazione dell'aeromobile deve essere richiesta dal proprietario o dai soggetti che hanno l'effettiva disponibilità dell'aeromobile, ai sensi dell'art. 756, secondo comma, i quali provvedono, inoltre, a riconsegnare i certificati di immatricolazione e di navigabilità.

Nei casi di cui alle lettere c) e d) del primo comma, l'ENAC, ricevuta la richiesta di cancellazione, procede alla pubblicazione, secondo le modalità stabilite con proprio regolamento e mediante annotazione nel registro aeronautico nazionale, di un avviso col quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni dall'annotazione i loro diritti.

Se entro il termine di cui al terzo comma sono promosse presso l'ENAC formali opposizioni da parte di creditori, con l'indicazione e la quantificazione dei crediti vantati, degli interessi e delle spese sostenute, o se sull'aeromobile risultano iscritti diritti reali o di garanzia, l'ENAC esegue la cancellazione solamente dopo l'avveramento delle condizioni e secondo le procedure di cui al terzo e quinto comma dell'art. 759.

In caso di particolare urgenza, si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'art. 759. Nel caso di cui alla lettera f) del primo comma, il proprietario, che intende alienare l'aeromobile o che, mantenendone la proprietà, intende cancellarlo dal registro aeronautico nazionale per l'iscrizione in un registro di un altro Stato dell'Unione europea, deve fare dichiarazione all'ENAC. L'ENAC, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dal registro aeronautico nazionale, procede alla cancellazione dell'aeromobile, previo ritiro dei certificati di immatricolazione e di navigabilità. Dell'avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, nonché pubblicità, secondo le modalità stabilite con regolamento dell'ENAC e mediante annotazione nel registro aeronautico nazionale.

Nel caso di cui al sesto comma, il termine di estinzione dei privilegi sull'aeromobile decorre dalla data di cancellazione. La cancellazione dell'aeromobile può essere anche disposta d'ufficio.".

- Il testo del comma 7, dell'art. 7 del citato decreto legislativo n. 96 del 2005, è il seguente:

"7. Gli articoli 858 e 859 del codice della navigazione sono abrogati.".

- Il testo dell'art. 869 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 869 (Esibizione del certificato di immatricolazione). (Testo in vigore dal 21 ottobre 2005). - Se la richiesta di pubblicità si riferisce ad un aeromobile provvisto di certificato d'immatricolazione [c.n. 756], il richiedente, oltre a consegnare i documenti di cui all'articolo precedente, deve esibire all'ufficio, al quale richiede la pubblicità, il certificato medesimo, per la prescritta annotazione.

Se, trovandosi l'aeromobile in altra località, non è possibile esibire il certificato d'immatricolazione, l'ENAC esegue la trascrizione nel registro e ne dà comunicazione all'autorità consolare del luogo nel quale l'aeromobile si trova o verso il quale è diretto, perchè sia ivi eseguita l'annotazione sul certificato d'immatricolazione.".

- Il testo dell'art. 870 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 870 (Esecuzione della pubblicità). - Per l'esecuzione della pubblicità si applica l'art. 256.

Il contenuto della nota è trascritto nel registro ove l'aeromobile è immatricolato.

Gli estremi della nota di trascrizione sono annotati sul certificato d'immatricolazione, per gli aeromobili che ne sono provvisti.".

- Il testo dell'art. 871 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 871 (Ordine di precedenza e prevalenza delle trascrizioni). - Nel concorso di più atti resi pubblici a norma degli articoli precedenti, la precedenza, agli effetti stabiliti dal codice civile, è determinata dalla data di trascrizione nel Registro aeronautico nazionale.

In caso di discordanza tra le trascrizioni nel registro e le annotazioni sul certificato d'immatricolazione prevalgono le risultanze del registro.".

[nota di pubblicazione]

Nota 10. Nota all'art. 10:

- Il testo vigente dell'art. 773 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 773 (Libri dell'aeromobile). - Gli aeromobili devono essere provvisti del libretto dell'aeromobile, del motore e dell'elica, nonché del quaderno tecnico di bordo, su cui eseguire le annotazioni relative all'esercizio."

[nota di pubblicazione]

Nota 11. Note all'art. 11:

- Il testo dell'art. 778 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 778 (Rilascio della licenza di esercizio). - La licenza di esercizio è rilasciata dall'ENAC, a norma del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, a imprese stabilite in Italia, il cui controllo effettivo, anche attraverso una partecipazione societaria di maggioranza, è esercitato da uno Stato membro dell'Unione europea o da cittadini di Stati membri dell'Unione europea e la cui attività principale consista nel trasporto aereo, esclusivamente oppure in combinazione con qualsiasi altra attività commerciale che comporti l'esercizio oppure la riparazione o la manutenzione di aeromobili.

Il soggetto richiedente il rilascio della licenza deve fornire adeguata prova del possesso dei requisiti amministrativi, finanziari e assicurativi di cui al regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, e successive modificazioni, nonché di cui al regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004.

Il soggetto richiedente il rilascio della licenza deve dimostrare di disporre di uno o più aeromobili, o in base a un titolo di proprietà o in base a un contratto di utilizzazione dell'aeromobile previamente approvato dall'ENAC, ai sensi degli articoli 8 e 10 del regolamento (CEE) n. 2407/92, e dei regolamenti in materia.

Quando il rilascio della licenza non è richiesto dal proprietario dell'aeromobile, all'atto della richiesta il richiedente deve consegnare copia autentica del titolo che consente l'utilizzazione dell'aeromobile e dal quale risulti l'avvenuta approvazione di cui al quarto comma.

Le condizioni per il rilascio, le formalità e la validità della licenza sono subordinate al possesso di un valido certificato di operatore aereo che specifichi le attività contemplate dalla licenza stessa."

- Il testo dell'art. 779 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 779 (Mantenimento della licenza di esercizio). - La licenza resta valida fino a quando il vettore aereo soddisfa i requisiti di cui all'art. 778, alla legge, ai regolamenti.

La vigilanza sull'attività del vettore aereo e la verifica circa il possesso continuativo dei requisiti necessari per il rilascio della licenza di esercizio spetta all'ENAC.

L'ENAC, un anno dopo il rilascio e, successivamente, ogni due anni, verifica la permanenza dei requisiti necessari per il rilascio della licenza.

La licenza può essere sospesa in qualsiasi momento dall'ENAC, qualora il vettore non sia in grado di assicurare il rispetto dei requisiti previsti per il rilascio della licenza stessa.

Qualora risulti che il vettore titolare della licenza non sia più in grado di fare fronte ai propri impegni effettivi e potenziali, la licenza è revocata dall'ENAC.

Il servizio per il quale è stata rilasciata la licenza non può essere ceduto, nemmeno in parte, senza il preventivo assenso dell'ENAC."

- Il testo vigente dell'art. 785 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 785 (Vettori designati). - I servizi di trasporto aereo, di cui all'art. 784, sono svolti, per parte italiana, da uno o più vettori aerei designati; stabiliti nel territorio nazionale, muniti di valida licenza di esercizio rilasciata dall'ENAC o da uno Stato membro dell'Unione europea, provvisti di mezzi finanziari; tecnici e assicurativi sufficienti a garantire il regolare svolgimento dei collegamenti in condizioni di sicurezza e a salvaguardare il diritto alla mobilità del cittadino.

I rapporti fra l'ENAC e i vettori designati sono regolati da una convenzione, ove sono stabilite le condizioni di esercizio del servizio, nonché gli obblighi dei vettori medesimi.

La scelta dei vettori è effettuata dall'ENAC sulla base di criteri preventivamente stabiliti e resi pubblici e mediante procedure trasparenti e non discriminatorie.

I vettori designati non possono cedere, nè in tutto nè in parte, il servizio assunto senza la preventiva autorizzazione dell'ENAC, pena la decadenza dall'esercizio del servizio ceduto.

Oltre all'ipotesi di cui al quarto comma, il vettore designato decade dal servizio:

a) quando non ha iniziato l'esercizio nel giorno indicato dalla convenzione, a meno che il ritardo non sia derivato da causa a lui non imputabile;

b) negli altri casi indicati dalla convenzione.

Per gravi motivi di pubblico interesse, l'ENAC può sospendere l'esercizio del servizio da parte del vettore designato ovvero revocare la designazione.

La vigilanza sull'attività dei vettori designati è esercitata dall'ENAC."

- Il testo vigente dell'art. 787 del codice della navigazione, modificato dal

presente decreto, è il seguente:

"Art. 787 (Servizi di trasporto aereo non di linea non disciplinati da accordi internazionali). - I servizi extracomunitari non di linea sono consentiti, a condizione di reciprocità, ai vettori aerei titolari di licenza comunitaria e ai vettori dello Stato con il quale si svolge il traffico.

L'ENAC impone ai vettori non muniti di licenza comunitaria, per l'effettuazione dei voli, prescrizioni tecniche ed amministrative, ivi comprese quelle che riguardano la prevenzione degli attentati contro la sicurezza per l'aviazione civile.

Qualora il vettore non soddisfi le prescrizioni di cui al secondo comma, l'ENAC può vietare l'accesso del vettore medesimo allo spazio aereo nazionale.

L'ENAC stabilisce con regolamento la modalità di espletamento dei servizi di trasporto aereo non di linea."

[nota di pubblicazione]

Nota 12. Note all'art. 12:

- Il testo dell'art. 800 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 300 (Aeromobili diretti all'estero). - Gli aeromobili diretti all'estero possono partire soltanto dagli aeroporti doganali, salvo speciale autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Si considera diretto all'estero l'aeromobile destinato a uscire dal territorio doganale dell'Unione europea."

- Il testo vigente dell'art. 802 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 802 (Divieto di partenza). - L'ENAC vieta la partenza degli aeromobili quando, a seguito dei controlli previsti dall'art. 801, emergono situazioni di pregiudizio per la sicurezza della navigazione aerea, nonché quando risultano violati gli obblighi previsti dalle norme di polizia e per la sicurezza della navigazione, ovvero quando risulta accertato dalle autorità competenti che l'esercente ed il comandante non hanno adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa di interesse pubblico in materia sanitaria e doganale.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 1058, l'ENAC, anche su segnalazione del gestore aeroportuale o della società Enav, vieta altresì la partenza degli aeromobili quando risultano violati gli obblighi relativi al pagamento di tasse, diritti e tariffe, anche di pertinenza dell'Enav S.p.a."

- Il testo dell'art. 805 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 805 (Approdo di aeromobili provenienti dall'estero). (Testo in vigore dal 21 ottobre 2005). - Gli aeromobili provenienti dall'estero possono approdare soltanto negli aeroporti abilitati secondo le norme doganali o sanitarie, salvo quanto previsto dagli accordi internazionali e salvo speciale autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Amministrazioni interessate.

Si considera proveniente dall'estero l'aeromobile che entra nel territorio doganale dell'Unione europea."

- Il testo vigente dell'art. 807 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 807 (Utilizzazione degli aeroporti coordinati). - La partenza e l'approdo di aeromobili negli aeroporti coordinati, come definiti dalla normativa comunitaria, sono subordinati all'assegnazione della corrispondente banda oraria ad opera del soggetto allo scopo designato.

L'assegnazione delle bande orarie, negli aeroporti coordinati, avviene in conformità delle norme comunitarie e dei relativi provvedimenti attuativi.

Si applica, altresì, la disciplina sanzionatoria attuativa delle norme comunitarie direttamente applicabili."

[nota di pubblicazione]

Nota 13. Note all'art. 13:

- Il testo del comma 1, dell'art. 14 del citato decreto legislativo n. 96 del 2005, è il seguente:

"1. L'art. 834 del codice della navigazione è abrogato."

- Il testo dell'art. 836 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 836 (Trasmissione degli atti alle autorità competenti). (Testo in vigore dal 21 ottobre 2005). - L'autorità aeronautica o consolare trasmette copia degli atti di matrimonio e dei processi verbali relativi alle dichiarazioni delle nascite e delle morti alle autorità competenti a norma delle disposizioni sull'ordinamento dello stato civile; al procuratore della Repubblica, trasmette copia dei processi verbali di scomparsa."

[nota di pubblicazione]

Nota 14. Note all'art. 14:

- Il testo vigente dell'art. 939-ter del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 939-ter (Utilizzazione occasionale dell'aeromobile). - In caso di locazione, di comodato o comunque di conferimento del diritto di utilizzare l'aeromobile per

una durata non superiore a quattordici giorni, esercente dell'aeromobile continua ad essere considerato il soggetto che ha conferito il diritto di utilizzazione.

In caso di danni a terzi derivanti dall'utilizzazione dell'aeromobile ai sensi del primo comma, l'utilizzatore risponde in solido con chi ha conferito il diritto di utilizzazione."

- Il testo dell'art. 940-quater del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 940-quater (Responsabilità verso i terzi). - La responsabilità verso i terzi per le obbligazioni contratte in relazione all'impiego commerciale dell'aeromobile è regolata in conformità delle norme internazionali vigenti nella Repubblica che disciplinano la responsabilità verso i terzi del vettore contraente e del vettore effettivo, disponendone la solidarietà."

Nei rapporti interni fra noleggiante e noleggiatore, il noleggiante assume i rischi che derivano dall'esercizio e il noleggiatore quelli relativi all'impiego commerciale dell'aeromobile."

- Il testo vigente dell'art. 941 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 941 (Norme applicabili). - Il trasporto aereo di persone e di bagagli, compresa la responsabilità del vettore per lesioni personali del passeggero, è regolato dalle norme comunitarie ed internazionali in vigore nella Repubblica.

Al trasporto di bagagli si applica, inoltre, l'art. 953."

- Il testo vigente dell'art. 942 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 942 (Obbligo di assicurazione). - Il vettore aereo deve assicurare la propria responsabilità verso i passeggeri secondo la normativa comunitaria. Il passeggero danneggiato ha azione diretta contro l'assicuratore per il risarcimento del danno subito.

L'assicuratore non può opporre al passeggero, che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedono l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'assicuratore ha tuttavia rivalsa verso l'assicurato, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione."

- Il testo vigente dell'art. 943 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 943 (Obblighi d'informazione). - Qualora il trasporto sia effettuato da un vettore aereo diverso da quello indicato sul biglietto, il passeggero deve essere adeguatamente informato della circostanza prima dell'emissione del biglietto. In caso di prenotazione, l'informazione deve essere data al momento della conferma della prenotazione.

In caso di mancata informazione, il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto, il rimborso del biglietto e il risarcimento dei danni.

Ai vettori aerei, che non adempiono agli obblighi di informazione di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, sono vietati l'atterraggio e il decollo nel territorio nazionale."

- Il testo vigente dell'art. 945 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

Art. 945 (Impedimento del passeggero). - Se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato.

Se l'impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, ciascuno dei passeggeri può chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni.

Al vettore deve essere data tempestiva notizia dell'impedimento e il passeggero è responsabile del danno che il vettore provi di aver sopportato a causa della ritardata notizia dell'impedimento, entro il limite massimo dell'ammontare del prezzo del biglietto.

Quando il passeggero non ritira il bagaglio a destinazione, si applicano i commi primo e secondo dell'art. 455, in quanto compatibili."

- Il testo vigente dell'art. 947 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 947 (Impedimenti del vettore). - In caso di negato imbarco, di soppressione o ritardo della partenza, di interruzione del viaggio, anche per cause di forza maggiore, il passeggero ha i diritti previsti dalla normativa comunitaria.

L'organismo responsabile dell'applicazione della normativa comunitaria è l'ENAC, il quale stabilisce, con apposito regolamento, le modalità di presentazione dei reclami da parte dei passeggeri e irroga le sanzioni amministrative previste dalla legge."

- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), è pubblicato nel supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235.

- Gli articoli da 955 a 964 del codice della navigazione, abrogati dal presente decreto, recavano:

"Art. 955 (Rinvio).

Art. 956 (Documento del trasporto).

Art. 957 (Redazione della lettera di trasporto).

Art. 958 (Indicazioni della lettera di trasporto).

Art. 959 (Data di caricazione).

Art. 960 (Efficacia probatoria della lettera di trasporto).
Art. 961 (Originali della lettera di trasporto).
Art. 962 (Originali della lettera di trasporto).
Art. 963 (Duplicati della lettera di trasporto).
Art. 964 (Legittimazione del possessore della lettera di trasporto)".
[nota di pubblicazione]

Nota 15. Note all'art. 15:

- Gli articoli da 973 a 980 del codice della navigazione, abrogati dal presente decreto, recavano:

"Art. 973 (Prescrizione).

Art. 974 (Danni da urto, per spostamento di aria od altra causa analoga)

Art. 975 (Limite del risarcimento).

Art. 976 (Concorso dei creditori).

Art. 977 (Esclusione della limitazione).

Art. 978 (Danni a terzi sulla superficie in seguito ad urto).

Art. 979 (Decadenza e prescrizione del diritto di regresso).

Art. 980 (Limitazione del debito nei rapporti fra gli esercenti)".

- Il testo vigente dell'art. 1048 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 1048 (Formazione dello stato attivo). - Nel termine fissato dalla sentenza di apertura, il giudice designato, sentiti l'istante e i creditori concorrenti, formano lo stato attivo.

L'avvenuto deposito dello stato attivo è comunicato all'istante e ai creditori mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.".

[nota di pubblicazione]

Nota 16. Note all'art. 16:

- Il testo dell'art. 985 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 985 (Indennità e compenso per assistenza o salvataggio di persone). - L'assistenza e il salvataggio di persone danno diritto al risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle spese incontrate dall'aeromobile soccorritore, solo nei casi e nei limiti in cui l'ammontare relativo sia coperto da assicurazione.

Negli stessi casi, ovvero altrimenti quando siano stati effettuati in occasione di operazioni di assistenza a navi o aeromobili o di salvataggio di cose, l'assistenza e il salvataggio di persone, i quali abbiano conseguito un risultato utile, danno inoltre diritto a un compenso, rispettivamente nei limiti del residuo ammontare coperto dall'assicurazione, fatta deduzione delle somme dovute per risarcimento dei danni e rimborso delle spese, e nei limiti di una parte equitativamente stabilita del compenso relativo alle altre operazioni. Il compenso è determinato in ragione dei rischi corsi, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, nonchè del pericolo in cui versavano le persone assistite o salvate.".

[nota di pubblicazione]

Nota 17. Note all'art. 17:

- Il testo dell'art. 1011 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 1011 (Danni coperti). - L'assicurazione risponde dei danni subiti dai terzi sulla superficie, anche in seguito ad urto, entro i limiti e nella misura fissati dagli articoli 965 e 971.".

- Il testo vigente dell'art. 1012 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 1012 (Danni esclusi). - L'assicuratore non risponde dei danni verificatisi fuori dei limiti territoriali indicati nella nota di assicurazione, salvo che questi limiti siano oltrepassati per causa di forza maggiore, per assistenza o salvataggio, ovvero per errore di pilotaggio, di condotta o di navigazione.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivati da dolo dell'esercente o dei suoi dipendenti e preposti, purchè questi ultimi abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni.".

- Il testo vigente dell'art. 1017 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 1017 (Rischio). - L'assicuratore risponde delle somme dovute dall'esercente per danni arrecati dall'aeromobile in volo per urto contro altro aeromobile in volo o contro nave in movimento, anche se non essendovi stata collisione materiale, il danno è cagionato da spostamento d'aria o altra causa analoga. Sono però esclusi dal risarcimento i danni dipendenti da una delle cause previste nel secondo comma dell'articolo 1012.

Sono altresì a carico dell'assicuratore le spese incontrate dall'esercente per resistere, con il consenso dell'assicuratore stesso, alle pretese del terzo.".

- Il testo dell'art. 1020 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

"1020 (Prescrizione). - Alla prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione si applicano le disposizioni dell'art. 547.

Il diritto di risarcimento per danni subiti dal terzo sulla superficie si prescrive

nello stesso termine in cui si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato contro l'esercente.".

[nota di pubblicazione]

Nota 18. Note all'art. 18:

- Il testo vigente dell'art. 1023 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 1023 (Privilegi sull'aeromobile e sul nolo). - Sono privilegiati sull'aeromobile, sul nolo del viaggio durante il quale è sorto il credito, sulle pertinenze e sulle parti separabili dell'aeromobile nei limiti fissati nell'art. 1029, e sugli accessori del nolo guadagnati dopo l'inizio del viaggio:

1) le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi sull'aeromobile o per il processo di esecuzione; i diritti di aeroporto, gli altri diritti e le tasse della medesima specie; le spese di custodia e di conservazione dell'aeromobile dopo l'arrivo nel luogo di ultimo approdo;

2) i crediti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo;

3) i crediti per le somme anticipate dall'amministrazione aeronautica o dall'autorità consolare per il mantenimento e il rimpatrio dei componenti dell'equipaggio; i crediti per contributi obbligatori dovuti ad istituti di previdenza e di assistenza sociale per il personale di volo;

4) le indennità e i compensi di assistenza e di salvataggio;

5) le indennità per danni a terzi sulla superficie, quando l'esercente non abbia contratta o mantenuta in vigore l'assicurazione obbligatoria; le indennità per l'urto di aeromobile previsto negli articoli 966 e 967; le indennità per morte per lesioni personali ai passeggeri ed agli equipaggi e quelle per perdita o avarie del carico o del bagaglio;

6) i crediti derivanti dai contratti stipulati o da operazioni eseguite, in virtù dei suoi poteri legali [c.n. 892], dal comandante, anche quando sia esercente dell'aeromobile, per le esigenze della conservazione dell'aeromobile ovvero della continuazione del viaggio.".

- Il testo dell'art. 1031 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 1031 (Ufficio competente). - La pubblicità deve essere richiesta all'ufficio di iscrizione dell'aeromobile. Tuttavia la pubblicità può richiedersi anche alle autorità indicate nell'art. 866.".

- Il testo dell'art. 1035 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 1035 (Grado dell'ipoteca). - L'ipoteca prende grado dal momento della trascrizione nel registro d'immatricolazione dell'aeromobile.".

[nota di pubblicazione]

Nota 19. Note all'art. 19:

- Il testo vigente dell'art. 1082 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 1082 (Pene accessorie). - 1. Le pene accessorie per i delitti previsti dal presente Codice sono, oltre quelle stabilite dal Codice penale:

1) l'interdizione dai titoli professionali marittimi o aeronautici, se si tratta di delitti commessi da persone fornite rispettivamente dei titoli previsti negli articoli 123 e 734;

2) l'interdizione dalla professione marittima o aeronautica, se si tratta di delitti commessi dagli appartenenti rispettivamente al personale marittimo o alla gente dell'aria.

2. Le pene accessorie per le contravvenzioni previste dal presente Codice sono, oltre quelle stabilite dal Codice penale:

1) la sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione interna o aeronautici, se si tratta di contravvenzioni commesse dalle persone indicate nel n. 1 del comma precedente ovvero da comandanti, ufficiali e sottufficiali della navigazione interna;

2) la sospensione dalla professione marittima o aeronautica o alla professione della navigazione interna, se si tratta di contravvenzioni commesse dalle persone indicate nel n. 2 del comma precedente, ovvero dagli appartenenti al personale della navigazione interna.".

- Il testo vigente dell'art. 1083 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 1083 (Effetti e durata delle pene accessorie). - 1. L'interdizione perpetua dai titoli professionali marittimi o aeronautici priva il condannato della capacità di esercitare qualunque funzione o servizio per i quali sia richiesto uno dei titoli indicati negli articoli 123 e 734. L'interdizione temporanea priva della detta capacità per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a cinque anni. L'interdizione importa altresì la decadenza dell'abilitazione relativa ai titoli anzidetti.

2. L'interdizione perpetua dalla professione marittima o aeronautica priva il condannato della capacità di esercitare la professione marittima o aeronautica. L'interdizione temporanea priva della detta capacità per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a cinque anni. L'interdizione importa altresì la decadenza dell'abilitazione relativa alla professione anzidetta.

3. La sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione interna o aeronautici priva il condannato del diritto di esercitare qualsiasi funzione o servizio, per i quali sia richiesto uno dei titoli indicati negli articoli 123, 134 e 734, per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni.

4. La sospensione dalla professione marittima o aeronautica o dalla professione della navigazione interna priva il condannato del diritto di esercitare la professione, per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni."

- Il testo vigente dell'art. 1083-ter del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 1083-ter (Effetti e durata delle sanzioni amministrative accessorie). - La sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione interna e aeronautici di cui all'art. 1083-bis, primo comma, n. 1, priva il soggetto del diritto di esercitare qualsiasi funzione o servizio, per i quali sia richiesto uno dei titoli indicati negli articoli 123, 134 e 734 per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore ad un anno. La sospensione dalla professione marittima o aeronautica o dalla professione della navigazione interna di cui all'art. 1083-bis, primo comma, n. 2, priva il soggetto del diritto di esercitare la professione per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore ad un anno. Alle sanzioni accessorie indicate dai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice penale relative alla sospensione dall'esercizio di una professione."

- Il testo vigente dell'art. 1163 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 1163 (Impianto ed esercizio abusivo di depositi o stabilimenti). - Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento, indicati nel primo comma dell'art. 52 e nel primo comma dell'art. 59, senza la prescritta concessione, ovvero non osserva le disposizioni di polizia ivi previste, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni.

Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento o fa un deposito di sostanze infiammabili o esplosive, senza l'autorizzazione prescritta nel secondo comma dell'art. 52 e nel terzo comma dell'art. 59, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582 a euro 15.493."

- Il testo vigente dell'art. 1165 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 1165 (Deposito abusivo di merci e mancata rimozione di cose depositate). - È punito con l'ammenda fino a lire un milione:

- 1) chiunque deposita merci o altri materiali nei luoghi indicati negli articoli 50 e 57, senza il permesso dell'autorità competente e il pagamento del relativo canone;
- 2) chiunque non esegue l'ordine di rimozione delle cose depositate."

- Gli articoli 1176 e 1177 del codice della navigazione, abrogati dal presente decreto, recavano:

"Art. 1176 (Inosservanza del divieto di mediazione).

Art. 1177 (Aggravanti)."

- Il testo dell'art. 1197 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 1197 (Rifiuto di cooperare al ricupero). - Il componente dell'equipaggio, che in caso di naufragio della nave o del galleggiante essendone richiesto dal comandante o dall'autorità competente, rifiuta di prestare la propria opera per il ricupero dei relitti, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'ammenda fino a lire quattrocentomila."

- Il testo vigente dell'art. 1201 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 1201 (Inosservanze relative alla partenza e all'approdo di aeromobile). - È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni il comandante di un aeromobile nazionale o straniero, che:

- 1) [non esegue l'ordine di approdo previsto dall'art. 803, o, avendo sorvolato una zona vietata, omette di approdare sollecitamente nel più vicino aeroporto];
- 2) parte o approda in località diversa da quelle previste nell'art. 799;
- 3) parte, se l'aeromobile è diretto all'estero, da un aeroporto non doganale;
- 4) approda, se l'aeromobile proviene dall'estero, in una località diversa da un aeroporto doganale o sanitario."

- Il testo vigente dell'art. 1205 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 1205 (Innovazione di norme sugli atti di stato civile e sulla custodia di beni di persone morte). - Il comandante della nave o dell'aeromobile, che non osserva le disposizioni degli articoli 195; 204 a 208; 818, 834, 835 è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'ammenda da lire centomila a un milione."

- Il testo dell'art. 1214 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 1214 (Sanzioni amministrative). - La violazione degli articoli 1193, 1198 1199, 1207 e 1209 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dai titoli o dalla professione."

- Il testo dell'art. 1216 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 1216 (Navigazione senza abilitazione). - L'armatore, che impiega una nave o un

galleggiante non abilitati alla navigazione, ovvero senza che siano stati rilasciati i documenti comprovanti l'esistenza dei requisiti di navigabilità, è punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a lire due milioni.

Alla stessa pena soggiace l'esercente, che impiega un aeromobile non abilitato alla navigazione, ovvero con certificato di navigabilità che non sia in vigore.

La stessa disposizione si applica al comandante della nave o dell'aeromobile, ma la pena è diminuita in misura non eccedente un terzo.".

- Il testo dell'art. 1219 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 1219 (Individuazione abusiva di modificazioni nella struttura della nave o dell'aeromobile). - Chiunque, senza l'autorizzazione prescritta, apporta modificazioni alla struttura della scafo, all'apparato motore o a qualsiasi installazione di bordo, è punito con l'ammenda da lire centomila a un milione.

Alla stessa pena soggiace chiunque, senza averne fatto denuncia, introduce nella struttura di un aeromobile modificazioni che ne alterano le caratteristiche tecniche risultanti dal certificato di navigabilità.".

- Il testo dell'art. 1229 del codice della navigazione, è il seguente:

"Art. 1229 (Inosservanza di ordini sul collocamento di segnali e abbattimento di ostacoli). - Chiunque non osserva gli ordini previsti negli articoli 712 e 714 è punito con la sanzione amministrativa fino a duecento euro.".

[nota di pubblicazione]

Nota 20. Note all'art. 20:

- Il testo dell'art. 1240 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 1240 (Competenza per territorio). - La competenza territoriale per i reati, previsti dal presente codice, commessi all'estero ovvero fuori del mare o dello spazio aereo territoriale appartenente al giudice del luogo in cui, dopo che è stato commesso il reato, avviene nella Repubblica il primo approdo della nave o dell'aeromobile, su cui era imbarcato l'imputato al momento del commesso reato.

Se, prima dell'approdo nella Repubblica, ha avuto luogo la presentazione del rapporto, della denuncia o della querela alle autorità consolari o ai comandanti di navi da guerra, ovvero se tali autorità hanno espletato funzioni di polizia giudiziaria, ovvero se la competenza non può essere determinata nel modo indicato nel comma precedente, la competenza appartiene al giudice del luogo d'iscrizione della nave su cui era imbarcato l'imputato al momento del commesso reato.

Nei casi di competenza dell'autorità consolare, se, al momento della partenza della nave o dell'aeromobile dal luogo nel quale risiede tale autorità non è stata ancora pronunciata la sentenza di merito, la competenza passa al giudice competente per territorio a norma dei comma precedenti. Gli atti istruttori compiuti dall'autorità consolare conservano pieno valore anche avanti il giudice competente.

[nota di pubblicazione]
